

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

per l'esercizio della specialità in radiologia ed anestesia, in considerazione dei rischi inerenti all'uso delle radiazioni ionizzanti e dei gas anestetici, la legge ha sempre imposto l'obbligo del possesso del diploma di specializzazione, laddove questo non viene richiesto neanche al cardiocirurgo;

nel recente passato l'accesso ai concorsi per assistente ospedaliero fu suddiviso per aree: medica, chirurgica e di igiene pubblica; la radiologia fu inclusa nell'area medica;

per accedere al concorso di area medica non vi era alcun obbligo di possedere diplomi di specializzazione;

si è così verificato che vincitori di concorsi per area medica fossero assegnati ai servizi di radiologia; mentre l'obbligo di possedere il diploma di specializzazione nella branca non solo non è stato mai abolito, ma è stato riconfermato di recente (legge n. 230 del 1996 sulla radioprotezione);

analogamente sono stati ricoperti posti di anestesista e rianimatore;

pertanto si può verificare che medici vincitori di concorso, secondo legge, per un posto di area medica in servizio di radiologia si trovino per legge nell'impossibilità di lavorare;

la soluzione del problema, stante anche la carenza di medici radiologi, è stata più volte sollecitata dalla Società italiana

di radiologia medica ai ministeri competenti, suggerendo la loro iscrizione fuori ruolo presso le scuole di specializzazione;

è in corso di approvazione uno dei decreti applicativi della sopra citata legge n. 230 del 1996 che, a quanto risulta all'interrogante, prevede: *a)* il mantenimento in servizio del personale di radiologia, senza diploma di specializzazione, per dieci anni, durante i quali esso dovrà comunque acquisire il diploma di specializzazione; *b)* l'obbligo, però, al fine di usufruire di tale deroga, di un'anzianità in servizio in radiologia di almeno cinque anni (tale requisito non risolve tutte le situazioni irregolari censite perché molti non hanno maturato tale anzianità) —:

se non ritenga opportuno abolire tale limite di anzianità di servizio, per non lasciare strascichi di situazioni irregolari che darebbero adito a lunghe dispute di diritto amministrativo, sanando in tal modo tutte le situazioni anomale e prevedere l'inserimento automatico di questi medici prima in un elenco regionale per l'accesso, poi nelle scuole di specializzazione universitarie, al fine di garantire a tutti la possibilità di conseguire il diploma. (4-12089)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame si comunicano le seguenti considerazioni, formulate sulla base di elementi forniti dal Ministero della Sanità.*

Com'è noto, la disciplina normativa sulla radioprotezione, diversamente da quanto indicato dall'interrogante, è fondata sul D.Lvo 17 marzo 1995, n. 230, che co-

stituisce attuazione di alcune direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

L'articolo 110 del citato D.Lvo n. 230/95 sancisce l'obbligo del possesso di specifico diploma di specializzazione ai fini dell'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, nonché la conoscenza e la preparazione specifica in radioprotezione.

In applicazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 110, sono stati emanati tre distinti decreti ministeriali in data 21 febbraio 1997.

Con il primo fra essi, emanato dal Ministro della Sanità, sono stati individuati i titoli di studio, e le qualificazioni professionali il cui possesso consente l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, nonché delle attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.

L'articolo 6 di tale decreto ministeriale dispone che, per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore dello stesso, detto esercizio professionale specialistico possa essere effettuato nelle strutture del Servizio Sanitario nazionale dal personale medico, dipendente privo di specializzazione che abbia svolto cinque anni di servizio in tale disciplina.

Allo stesso modo, il medico, che abbia svolto cinque anni di servizio rivolto all'esercizio di attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, può continuare a svolgerlo nell'arco di tempo già segnalato.

Il secondo decreto ministeriale, emanato dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha fissato le modalità per l'acquisizione di adeguate conoscenze radio-protezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentarie, nonché dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, precisando che le Università debbono inserire, negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di specializzazione, l'attività didattica della radioprotezione e devono prevedere cicli di attività didattica teorica-pratica fi-

nalizzata all'acquisizione di conoscenze radioprotezionistiche.

Il terzo decreto ministeriale, anch'esso emanato di concerto tra i due Ministri anzidetti, ha delineato le linee-guida volte all'accertamento ed alla acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, nonché attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico.

In tale ambito, le Aziende U.S.L. e le Aziende ospedaliere sono tenute a promuovere specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario dipendente impegnato nelle attività diagnostico-terapeutiche sopra indicate.

Sono previsti, altresì, periodici accertamenti del possesso delle conoscenze delle misure occorrenti per un'adeguata radioprotezione, ai quali debbono sottoporsi gli stessi sanitari.

Sulla base delle suesposte considerazioni, si ritiene inopportuno modificare il regime normativo in vigore nel settore della medicina radiologica, nel senso auspicato dall'interrogante.

La disciplina vigente, a quanto risulta al Ministero, infatti, appare in grado di garantire ai medici interessati la piena aspettativa di un proficuo ed accurato esercizio professionale, agevolandone la formazione con corsi ad hoc ed aggiornamento periodici e, d'altro canto, la maturazione del periodo di anzianità di cinque anni ai fini dell'esercizio professionale delle attività diagnostiche più volte richiamate, risulta ampiamente compresa nei complessivi dieci anni, dovendosi computare a partire dal momento dell'assunzione in servizio presso l'area della medicina radiologica.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

ALEMANNO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

presso il ministero degli affari esteri prestano servizio a partire dall'inizio degli

anni Novanta in posizione di comando e collocati fuori ruolo molti dipendenti pubblici (circa 200 unità) di varie qualifiche funzionali appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni del comparto ministeri o di altri settori (esempio scuola) del pubblico impiego;

tale personale comandato e collocato fuori ruolo svolge ormai da molti anni con cura ed impegno, mansioni e compiti di particolare delicatezza e responsabilità, soprattutto nel settore dell'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e nel campo delle relazioni culturali con l'estero, ed ha pertanto acquisito una specifica professionalità in tali settori amministrativi di importanza per il Mae;

il personale delle qualifiche funzionali del ministero degli affari esteri presenta vacanze nella dotazione organica e a tali vacanze organiche la medesima amministrazione degli affari esteri non ha ancora provveduto con alcuna integrazione;

l'amministrazione degli affari esteri sarebbe orientata ad attuare per il personale interno passaggi di qualifica (cosiddetto scalamento del personale di ruolo) ma non per il personale comandato e di ruolo;

la maggior parte del personale comandato e collocato fuori ruolo ha già da tempo prodotto domanda di passaggio nei ruoli dell'amministrazione degli affari esteri, ma quest'ultima non ha dato ancora alcun riscontro alle domande di passaggio nei ruoli;

il sindacato Ugl-Andcd ha proposto di integrare parzialmente l'organico del ministero degli affari esteri in via prioritaria con l'immissione nei ruoli del Mae del suddetto personale in posizione di comando e collocato fuori ruolo a domanda, senza attuare per il personale in questione alcuna modifica di qualifica funzionale e senza esborsi di spesa e ciò in quanto trattasi di personale già di ruolo del medesimo comparto ministeri o di altri comparti del pubblico impiego;

il decreto-legge n. 80 del 31 marzo 1998 ha disposto all'articolo 18, 1° e 2° comma, un passaggio nei ruoli di altri ministeri di personale in esubero presso l'amministrazione di provenienza —:

se non ritengano opportuno adottare la proposta avanzata dalla Ugl-Andcd per consentire di integrare parzialmente l'organico del ministero degli affari esteri con il personale comandato e collocato fuori ruolo a disposizione del Mae immettendo a domanda il medesimo personale nei ruoli del ministero degli affari esteri. (4-23929)

RISPOSTA. — L'Amministrazione degli Affari Esteri non è aliena, in via generale, dal prevedere l'assorbimento di personale comandato nei suoi ruoli.

Tra l'altro, è stata recentemente avviata, sentite le Organizzazioni Sindacali, una prima e limitata fase di mobilità all'interno del comparto Ministeri, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del CCNL del 16.02.1999. Infatti, è stata presa in considerazione, in via prioritaria, la posizione del personale in comando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 con almeno quattro anni di anzianità di servizio presso il Ministero degli Affari Esteri.

Per quanto attiene, invece, alle istanze di trasferimento nei ruoli del MAE, presentate dal personale comandato presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ex Legge 49/1987, si iscrivono anch'esse nel processo di inquadramento e scalamento (riqualificazione professionale) del personale e verranno esaminate tenendo conto del periodo di servizio prestato e dell'anzianità. Si deve inoltre tener conto del fatto che il rapporto di lavoro di tale personale potrà subire variazioni in seguito all'eventuale approvazione della nuova normativa in materia di Cooperazione allo Sviluppo attualmente in discussione alla Commissione Esteri della Camera dei deputati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il 30 settembre 1996 è scaduta la convenzione tra il Monopolio di Stato e la Montecatini, stipulata nel settembre 1971, per l'estrazione del sale dalla miniera di « Timpa del Salto » e per l'impiego industriale del cloruro di sodio iperpuro, sia per autoconsumo, sia per la vendita a terzi;

nel 1996 EniChem ha rilevato l'attività da Montecatini;

nel settembre 1998 viene redatta una bozza di convenzione, siglata da EniChem e dalla direzione generale dei Monopoli di Stato, che prevede: uso captivo, vendite all'estero, vendite per usi industriali a consumatori nazionali e ritiro da parte della società Atisale di un quantitativo minimo garantito di 80.000 tonn/anno di sale;

la bozza di convenzione cita inoltre il superamento e la regolarizzazione del contenzioso relativo al periodo ottobre 1996-settembre 1998;

il 22 febbraio 1999, visto il mancato ritiro di sale da parte di Atisale « per garantire i limiti produttivi compatibili con il dimensionamento occupazionale », il Monopolio di Stato autorizza EniChem, limitatamente al 1999, a commercializzare liberamente anche il suddetto quantitativo;

il 4 novembre 1999 il Monopolio di Stato ha comunicato la scadenza della suddetta autorizzazione provvisoria, evidenzia altresì il mancato interesse dell'Eni alla commercializzazione delle 80.000 tonn/anno, rimette in discussione quanto già concordato nella bozza di convenzione del settembre 1998 e limita la produzione all'utilizzo captivo di EniChem;

in data 8 novembre 1999 il ministero dell'industria rilascia il rinnovo della concessione mineraria. L'istanza di rinnovo della concessione evidenzia che

l'attività è economicamente sostenibile con un livello produttivo pari a 600.000 tonn/anno;

in data 18 novembre 1999 l'EniChem comunica ai ministeri delle finanze e dell'industria la non economicità dell'attività nell'ipotesi di utilizzo del sale, solo per usi captivi;

il 30 novembre 1999 la problematica viene resa nota agli enti locali, al prefetto di Crotone, Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri di finanze, industria e interno per trovare una soluzione a questa situazione che si va facendo giorno dopo giorno sempre più delicata —:

se non ritengano opportuno dover intervenire con la massima urgenza rinnovando la concessione del Monopolio di Stato alla EniChem di Cirò Marina per la commercializzazione del prodotto a terzi visto e considerato che si tratta di un'azienda che svolge attività compatibile con l'ambiente ma soprattutto con una capacità produttiva e una qualità del prodotto che la rendono competitiva sul mercato interno e internazionale. (4-28266)

RISPOSTA. — *In merito al rinnovo della concessione pluriennale da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato alla Società Enichem per l'estrazione del sale dalla miniera di « Timpa del Salto », la predetta Amministrazione ha comunicato che è in via di sottoscrizione una bozza di concessione che, previo il prescritto parere dell'Avvocatura di Stato, formerà oggetto dell'atto definitivo.*

Inoltre, l'Ente Tabacchi Italiani ha manifestato nuovo interesse per l'acquisizione di quantitativi di prodotto estratto da Enichem, concorrendo in tal modo alla redditività dell'impresa e quindi alla salvaguardia dei livelli occupazionali interessati, finalità questa che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha sempre ritenuto prioritaria.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

APOLLONI. — *Al Ministro dell'interno, con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di lavori di modifica del greto del fiume Astico, immediatamente a monte e a valle del ponte degli Alpini nel Comune di Lugo di Vicenza, e al conseguente aumento di velocità dell'acqua, è venuta a crearsi una preoccupante situazione di pericolo per l'abitazione del signor Rodolfo Frassoni, sita a Lugo di Vicenza, in Via Roma n. 21/A, proprio a ridosso del fiume stesso;

il letto dell'acqua, ora di altezza inferiore rispetto al passato, rischia di entrare nelle fondamenta dell'abitazione;

una soluzione al problema potrebbe essere quella di applicare ulteriori blocchi di cemento a quelli già presenti al fine di riparare le fondamenta e cementarli;

il signor Rodolfo Frassoni è favorevole a partecipare alle relative spese —:

se ritenga opportuno attivare i locali, organi di protezione civile affinché siano scongiurati possibili danni a persone e all'abitazione; e sia quindi salvaguardata l'incolumità fisica degli abitanti. (4-23336)

RISPOSTA. — *A seguito dei lavori sul greto del fiume Astico, immediatamente a monte e a valle del ponte degli Alpini nel comune di Lugo di Vicenza, che potrebbero coinvolgere l'abitazione di proprietà del signor Rodolfo Frassoni, si fa presente che il Dipartimento della Protezione Civile ha invitato con urgenza il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a predisporre un sopralluogo al fine di accertare la descritta situazione di pericolo.*

I Vigili del Fuoco di Vicenza, a conclusione dell'ispezione effettuata, hanno comunicato, in data 2.2.2000, alla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi del Ministero dell'interno, che non sussiste uno stato di pericolo per l'abitazione del signor Rodolfo Frassoni.

Alla luce di quanto riportato dal comunicato del Comando Provinciale dei Vigili

del Fuoco di Vicenza, il Dipartimento della Protezione Civile ha invitato, in data 15.2.2000, ognuno per le proprie competenze, il Comune di Lugo di Vicenza e l'Ufficio del Genio Civile di Verona, ad assumere ogni iniziativa per scongiurare ulteriori danni all'abitazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Franco Barberi.

APOLLONI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

un nubifragio di notevoli dimensioni ha investito a fine settembre 1999 una vasta zona dell'alto vicentino, provocando una gran quantità di fango e detriti riversatisi su strade e contrade;

inevitabile la chiusura in più punti della statale 350, l'interruzione della provinciale Piovan che porta a Rotzo tagliata in due da una voragine causata da una frana, e l'isolamento per tutta la notte del comune di Lastebasse rimasto privo di energia elettrica e collegamenti telefonici;

senza mezzi termini, l'evento occorso è catalogabile come disastro ambientale;

l'intera Val d'Astico ha addirittura assunto un aspetto completamente diverso;

il comune di Velo d'Astico, in particolare, ha subito la caduta di frane e smottamenti, in contrada Bronzi sono state evacuate venti abitazioni;

in località Costa Leprara è stato gravemente danneggiato l'acquedotto;

una prima stima effettuata dall'amministrazione di Velo d'Astico parla di circa due miliardi di danni registrati in tutto il territorio comunale —:

se ritengano opportuno attivarsi affinché siano predisposti urgenti aiuti economici alle amministrazioni locali interessate dal disastro ambientale di cui sopra. (4-25806)

RISPOSTA. — *A seguito del nubifragio che, il 20 e 21 settembre 1999, si è abbattuto sull'Alto Vicentino e sul Bellunese causando danni alle opere pubbliche e ai beni privati, in data 5 novembre 1999 è stato dichiarato lo stato di emergenza, con Decreto del Pre-*

sidente del Consiglio dei Ministri, fino al 31 dicembre 2000.

Con successiva ordinanza (la n. 3027) del 18 dicembre 1999, sono stati assegnati L. 13.000 milioni alla Regione Veneto.

Per assicurare interventi più agili, operativi e tempestivi si è affidata la responsabilità attuativa dell'ordinanza alle Regioni con la concessione di un insieme di deroghe legislative limitate e specifiche e ormai già consolidate, tese a promuovere l'accelerazione delle procedure di affidamento. Tra di esse va evidenziata la convocazione di speciali conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate all'approvazione dei progetti, dove l'assenza ingiustificata o il difetto dei poteri dei rappresentanti presenti non è causa di paralisi dell'organo e dove il voto contrario deve necessariamente contenere le prescrizioni progettuali necessarie al suo superamento. Le conferenze sono state calendarizzate a seguito dell'approvazione del piano.

L'ordinanza prevede che le regioni provvedano in primo luogo, ove mancanti, all'individuazione in dettaglio dei territori interessati dai fenomeni alluvionali e di dissesto.

La regione Veneto, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza, ha predisposto il piano di interventi che, in questi giorni, sarà sottoposto, come previsto al successivo comma 4, alla presa d'atto del Dipartimento della Protezione Civile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Franco Barberi.

BALLAMAN. — Al Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

dalla stampa si apprende che Banca Intesa sarebbe riuscita a trovare un accordo con la Banca Popolare FriulAdria per una aggregazione di questa al proprio gruppo bancario;

sulla scorta delle reiterate affermazione dello stesso Ministro del Tesoro, non possono non nutrirsi gravi dubbi sulla va-

lidità di un'aggregazione siffatta ai fini di un riassetto virtuoso del sistema creditizio nazionale, che dovrebbe fondarsi, soprattutto, sulla rapida e totale privatizzazione del sistema e su un robusto recupero di efficienza attraverso organiche integrazioni di imprese bancarie;

tali condizioni non sembrano sussistere in Banca Intesa che vede in alcune fondazioni i più rilevanti azionisti di riferimento l'altro essendo una banca estera —;

se non ritenga che, con operazioni della specie, il sistema bancario, invece di andare verso il mercato aperto per offrirsi al giudizio degli investitori, si stia avvilupando nelle aggregazioni più complicate in apparenza ma che in realtà portano ad un risultato molto semplice: ampliare il controllo del sistema da parte delle fondazioni attraverso la loro partecipazione al nocciolo duro;

se ritenga che un processo di aggregazione quale quello ipotizzato non solo non porti ad « abbandonare l'ottica del cortile » come dal Ministro auspicato di recente, ma anzi rischi di accentuare uno dei mali del nostro sistema economico, un capitalismo con scarsi capitali, considerato che la banca aggregante deve ricorrere a complesse operazioni di ingegneria finanziaria, di dubbia correttezza sotto il profilo civilistico, per assicurarsi, senza esborsi, il controllo della FriulAdria;

quali iniziative di competenza intenda adottare visto che, come previsto nel progetto la distribuzione di riserve per lire 35 mila per azione, pari al 64 per cento del valore dell'azione, stimato dal consiglio di amministrazione in lire 54 mila e 500 non più tardi del 16 maggio 1998, mette a repentaglio la situazione patrimoniale della Banca, a meno che il valore stimato dal consiglio di amministrazione non corrisponda al vero e sia, all'insaputa degli azionisti, molto più elevato di quanto stimato, nel qual caso se non ritenga che ricorrerebbero gli estremi per falso in bilancio;

quali iniziative intende adottare in considerazione del fatto che lo scambio di una azione FriulAdria contro 8,5 azioni Banca Intesa previste dal progetto, porterà a seri problemi sul flottante di Banca Intesa dato per sicuro il rialzo del titolo per l'operazione di rastrellamento di azioni prima dello scambio, ed il suo successivo crollo data la massa di azionisti della FriulAdria non necessariamente interessati a mantenere tale titolo in portafoglio. (4-19380)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente l'operazione di aggregazione della Banca popolare FriulAdria con il gruppo Banca Intesa S.p.A.

Al riguardo, si fa presente che tale operazione, deliberata dai rispettivi Consigli di Amministrazione, si è articolata in due fasi.

La prima fase prevedeva:

lo scorporo da parte della Banca popolare FriulAdria, società cooperativa a r.l., della propria azienda bancaria ed il conferimento della stessa ad una società per azioni denominata « Banca popolare FriulAdria S.p.A. », con capitale sociale di 13 mld interamente posseduto dalla conferente;

la trasformazione della società conferente in società per azioni con mutamento della denominazione in « Banca FriulAdria Holding S.p.A. » e dello statuto sociale;

la distribuzione da parte di FriulAdria Holding di un dividendo straordinario di L. 35.000 per azione, per complessive L. 510 miliardi, previa riclassificazione delle riserve patrimoniali comprensive degli utili dell'esercizio 1998;

l'erogazione di tale dividendo da effettuarsi attraverso il finanziamento da parte di Banca Intesa;

la fusione per incorporazione della « FriulAdria Holding » in Banca Intesa con assegnazione di 19 azioni ordinarie Banca Intesa ogni due azioni « FriulAdria »; l'assegnazione è stata effettuata a fronte di specifico aumento di capitale da parte di Banca Intesa.

La seconda fase prevedeva, dopo il perfezionamento dei suddetti atti e, comunque, non oltre 18 mesi dall'incorporazione della holding in Banca Intesa, che il Banco Ambrosiano Veneto avrebbe effettuato lo scorporo del ramo d'azienda rappresentato dagli sportelli posseduti in Friuli-Venezia Giulia (attualmente 60 dipendenze) a favore della Banca Popolare FriulAdria S.p.A., con successiva quotazione di quest'ultima in Borsa.

Le operazioni societarie definite nel progetto di concentrazione sono state deliberate dall'Assemblea straordinaria della « FriulAdria s.c. a r.l. » svoltasi il 14/11/1998. La fusione per incorporazione della holding in Banca Intesa è stata deliberata anche da quest'ultima nell'Assemblea del 16/11/98.

La Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione:

alla Banca popolare FriulAdria s.c. a r.l., ai sensi degli artt. 31 e 57 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), relativamente alla prospettata operazione di concentrazione;

a Banca Intesa S.p.A., ai sensi dell'articolo 57 del Testo unico bancario, relativamente alla fusione per incorporazione della Banca FriulAdria Holding S.p.A.;

alla Banca popolare FriulAdria — società per azioni, per l'esercizio dell'attività bancaria e lo svolgimento di tutti i servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, del d.Lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria) dal 31/12/1998.

La nuova banca è stata, inoltre, autorizzata, sempre dal 31/12/1998, a rendersi concessionaria del ramo bancario facente capo alla Banca Popolare FriulAdria s.c. a r.l.

Ciascuna operazione ha acquistato efficacia in data 31/12/1998; per gli effetti contabili e fiscali della fusione la decorrenza è stata, invece, fissata all'1/10/1998.

Si fa presente, inoltre, che l'operazione in questione è stata esaminata dall'Organo di vigilanza in qualità di Garante della Concorrenza e del Mercato. Con provvedimento del 2/12/1998 la Banca d'Italia ha ritenuto che la concentrazione non fosse tale da

eliminare e ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Si soggiunge che, dal 4 marzo 1999, la Banca Popolare FriulAdria S.p.A. è entrata a far parte del gruppo Banca Intesa.

Per quanto concerne, in generale, le partecipazioni di controllo detenibili dalle fondazioni, si precisa che, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, le stesse sono consentite solo nei riguardi di enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, intendendosi, con tale espressione, le imprese esercitate dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo, operanti in via esclusiva per la realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli.

Con riguardo alle partecipazioni di controllo già detenute nelle società bancarie conferitarie, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo, le stesse possono essere mantenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni, elevabili di altri due anni, dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo in questione, periodo entro il quale le partecipazioni stesse debbono essere dismesse nella misura necessaria ad assicurare la perdita del controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

BASTIANONI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

tutti gli uffici e reparti della polizia di Stato della regione Marche registrano una carenza di organico che si riflette sull'operatività e, quindi, sui livelli complessivi di sicurezza;

negli ultimi anni si sono manifestati episodi anche di criminalità organizzata che hanno dato luogo ad un forte allarme

sociale e, conseguentemente, ad un aumento della domanda di sicurezza da parte dei cittadini e l'esigenza di avviare misure più stringenti di prevenzione e repressione;

a fronte di una ripianata situazione organica nazionale del personale della polizia di Stato, gli uffici della regione Marche sopportano invece un deficit medio superiore al 20 per cento;

in particolare la questura di Pesaro e i commissariati di Urbino e di Fano devono diuturnamente affrontare esigenze operative che non possono essere fronteggiate con lo scarso personale attualmente in servizio;

non diversa è la situazione delle province di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno e dei corrispettivi uffici distaccati della polizia stradale e dei commissariati distaccati;

i prossimi eventi giubilari interesseranno la regione Marche in modo assai articolato, e richiedono un intervento immediato e risolutivo —:

se non ravvisi la necessità di verificare con urgenza le situazioni sopra richiamate e quindi di procedere al ripianamento, in proporzione ai livelli di forza organica attuali, degli uffici e reparti della polizia di Stato di Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno, ad iniziare dagli uffici periferici delle specialità e commissariati distaccati. (4-24657)

RISPOSTA. — *Le carenze di organico negli uffici della Polizia di Stato nelle Marche, cui si fa riferimento, sono riscontrabili nelle province di Ascoli Piceno, di Macerata e di Pesaro, mentre vi è una corrispondente eccedenza in quella di Ancona, in relazione anche alle peculiari esigenze degli uffici di quel capoluogo.*

Le assegnazioni più recenti hanno tenuto conto, almeno in parte, anche delle esigenze della Questura di Ascoli Piceno.

Nell'assicurare, con le ulteriori assunzioni, una aggiornata attenzione alle necessità degli altri uffici presenti nella Regione, va comunque rappresentato che le condi-

zioni dell'ordine e sicurezza pubblica nelle province marchigiane, risultano complessivamente non allarmanti soprattutto se paragonate ad altre realtà.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Massimo Brutti.

BORGHEZIO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

quali iniziative nell'ambito della propria competenza intenda porre in essere perché sia assicurato l'adeguamento del sistema bancario italiano ai nuovi tassi di interesse ufficiali entrati in vigore in base alla decisione presa dalla BCE, che ha ridotto i tassi di riferimento di mezzo punto percentuale, posto che l'endemica resistenza da parte delle banche italiane ad allinearsi alla riduzione dei tassi attivi contrasta scandalosamente e vergognosamente con la prontezza di cui, invece, adeguano subito i tassi passivi. (4-28516)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere affinché venga assicurato l'adeguamento dei tassi attivi da parte del sistema bancario italiano ai tassi di riferimento stabiliti dalla Banca Centrale Europea.*

In via generale si precisa che la problematica del livello dei tassi di interesse bancari va inquadrata nel più ampio contesto dell'evoluzione del comparto creditizio avvenuta nel corso dell'ultimo decennio.

A partire dal recepimento della prima direttiva comunitaria in materia di banche, a metà degli anni '80, il legislatore ha ripetutamente qualificato l'attività svolta dagli enti creditizi come attività di impresa (da ultimo con il Testo unico bancario del 1993). Questa scelta ha comportato l'abbandono della precedente impostazione « amministrativistica » dell'intermediazione creditizia, che si caratterizzava per la natura prevalentemente pubblica degli operatori, per l'esistenza di forti limitazioni alla concorrenza, per l'inquadramento del settore bancario in un « ordinamento settoriale ».

Decretata la natura di impresa dell'attività bancaria, era indispensabile porre le regole di un mercato bancario, nel quale le banche potessero operare in regime di concorrenza e i consumatori incentivassero la competizione scegliendo i servizi più convenienti.

A tal fine sono stati emanati provvedimenti volti a favorire la ristrutturazione del sistema bancario e la trasformazione delle banche pubbliche, a eliminare le numerose segmentazioni del mercato, a controllare l'effettivo spiegarsi delle dinamiche concorrenziali, a favorire la trasparenza delle operazioni, a tutelare i contraenti più deboli sia con norme specifiche sul credito al consumo sia attraverso l'introduzione di una penetrante disciplina sull'usura.

Per quanto concerne la fissazione delle condizioni praticate alla clientela, stante la natura d'impresa riconosciuta all'attività creditizia, essa è rimessa all'autonomia decisionale delle banche. I tassi di interesse sono il risultato di una serie di fattori correlati che vanno dall'andamento dei mercati finanziari ai rischi associati ai prestiti, ai costi di gestione del rapporto, alla durata del finanziamento.

La qualificazione dell'attività bancaria come attività d'impresa non esenta, tuttavia, il Governo dall'assicurare una cornice regolamentare chiara, completa, coerente, intervenendo con tempestività ogni qual volta si dovessero presentare punti di criticità.

In tale contesto si inseriscono i recenti provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi del d. Lgs. n. 342 del 1999, recante modifiche del Testo unico bancario, i quali contengono norme volte a promuovere la trasparenza dei costi del finanziamento bancario connessi con l'estinzione anticipata dei mutui fondiari e con la capitalizzazione degli interessi.

Dall'analisi dei dati relativi all'andamento dei principali tassi di mercato monetario e bancari emerge che negli ultimi anni i tassi hanno registrato una dinamica decrescente. Con particolare riferimento alle operazioni in conto corrente, la differenza tra i tassi attivi e passivi (c.d. spread) è passata da un valore massimo di 7,7 punti

del giugno 1995 ai 5 punti degli ultimi mesi dell'anno 1999.

La progressiva riduzione dei tassi praticati alla clientela è testimoniata anche dai decreti emanati con cadenza trimestrale da questa Amministrazione, recanti la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari ai fini dell'applicazione delle legge sull'usura.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

CARUSO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il comma 9 dell'articolo 8 della legge n. 407 del 1990, prevede l'esonero da parte delle aziende operanti nel Mezzogiorno, che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi;

ai suddetti lavoratori, quando si trovano successivamente nello stato di disoccupazione involontaria, viene riconosciuta dall'Inps l'indennità di disoccupazione per il periodo previsto dalla legge —:

come mai tale diritto non venga riconosciuto dall'Inps che si rifiuta di erogare l'indennità di disoccupazione ai giornalisti disoccupati i cui datori di lavoro avevano precedentemente goduto delle facoltà previste dal comma 9 dell'articolo 8 della legge n. 407 del 1990. (4-20037)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in esame, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ha fatto presente quanto segue.

L'articolo 8, comma 9 della Legge 407/1990 esonera le imprese operanti nel Mezzogiorno dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di 36 mesi, nel caso che assumano, a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno un anno.

L'INPGI, in tale ipotesi, si assume l'onere della mancata contribuzione, riconoscendo al giornalista, per il periodo interessato la copertura figurativa, assicurando così allo stesso tutte le prestazioni che discendono dalla assicurazione IVS.

Tale contribuzione figurativa, invece, non comprende la quota relativa alla copertura assicurativa per la disoccupazione.

Al riguardo, infatti, opera il disposto dell'articolo 56 del R.D.L. 1827/35, secondo cui sono computati utili, agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione, solamente i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa dal lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio (R.D.L. 22.3.34, n. 654 convertito in legge 5.7.34, n. 1347) nonché i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio.

Ne consegue, pertanto, che l'interpretazione estensiva dell'articolo 8 comma 9 della legge 407/90 adottata dall'INPS non può essere automaticamente applicabile all'INPGI, in quanto l'indennità di disoccupazione, in favore dei lavoratori interessati non rientra nella previsione del legislatore.

L'INPGI ha fatto presente, poi, che in quanto ente privatizzato ai sensi del D.Lgs. N. 509/94, ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ed è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio di bilancio, non potendo contare sull'ausilio di alcun finanziamento pubblico.

L'INPGI, inoltre, quale ente privatizzato, ha disciplinato con proprio regolamento il trattamento di disoccupazione, la cui normativa risulta, nel suo complesso, di gran lunga più vantaggiosa rispetto alle condizioni praticate dall'INPS, sia sotto il profilo dell'acquisizione del diritto che sotto l'aspetto della durata e degli importi del sussidio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CENTO. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

da tre giorni l'Istituto di anatomia dell'università La Sapienza di Roma, fa-

coltà di medicina, è occupato da circa duecento studenti anche di altre facoltà come scienze della comunicazione e odontoiatria;

questi studenti chiedono una sanatoria per la loro iscrizione, in quanto non sono stati ammessi all'anno accademico in corso a causa del numero chiuso stabilito in molte facoltà;

molte sentenze del Tar avevano riammesso questi studenti alle facoltà in cui avevano presentato domanda di iscrizione;

molti di loro hanno frequentato le lezioni accademiche e in alcuni casi anche sostenuto esami;

questa situazione è comune a centinaia di studenti anche di altre facoltà di molte università italiane;

è urgente un provvedimento di sanatoria generalizzata da parte del Ministro dell'università al fine di consentire l'iscrizione definitiva di questi studenti per l'anno accademico in corso —:

quali iniziative intenda intraprendere per accogliere le richieste degli studenti ricorsi, il diritto allo studio, per eliminare quelle norme che hanno permesso l'istituzione in molte facoltà universitarie del numero chiuso. (4-27246)

RISPOSTA. — *In risposta al documento di sindacato ispettivo in esame, questo Ministero ritiene che la problematica segnalata dall'interrogante sia stata ormai risolta con l'entrata in vigore della legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha disciplinato gli accessi ai corsi universitari.*

La medesima fonte normativa, all'articolo 5, ha affrontato, sulla base della volontà espressa del Parlamento, il problema della « sanatoria » per la iscrizione ai corsi a numero programmato, per l'anno accademico 1998-99, degli studenti che, avendo presentato ricorso avverso l'esclusione operata nei loro confronti dagli Atenei, hanno ottenuto dai competenti organi giurisdizionali la sospensione degli atti preclusivi ai predetti corsi. La « sanatoria » in argomento è stata peraltro estesa, in base alla precitata

disposizione, agli studenti « comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-99 entro il 31 marzo 1999 ».

Le modalità attuative della norma sono comunque di competenza degli Atenei, che possono direttamente valutare i percorsi didattici effettuati dagli studenti individuando, in base a criteri oggettivi, coloro ai quali possono essere applicate le disposizioni di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

CONTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale scontrino per le giocate del superenalotto è validato dalle ricevitorie mediante un sistema di stampa su carta chimica;

tale sistema presenta notevoli inconvenienti per quanto riguarda la corretta conservazione della ricevuta che, per l'inavvertita esposizione a fonti di calore anche lievi o per il trascorrere di un breve periodo di tempo, diventa letteralmente inservibile, non permettendo l'eventuale incasso della vincita o anche una semplice contestazione —:

quali provvedimenti si intendano prendere per evitare questi spiacevoli inconvenienti, che rendono ancora più aleatoria la partecipazione al gioco del superenalotto, sulle cui possibilità di vittoria già grava l'enorme numero di combinazioni possibili. (4-25986)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta che la ricevuta rilasciata ai partecipanti al concorso pronostici ENALOTTO, stampata su carta chimica, presenta problemi di conservazione in quanto con la inavvertita esposizione a fonti di Calore anche lievi o con il trascorrere di un breve periodo di tempo diventa inservibile, pregiudicando eventuale incasso della vincita o anche una semplice contestazione, pertanto, chiede di conoscere quali*

provvedimenti si intenda adottare ai fine di evitare gli anzidetti inconvenienti.

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che, in base alle informazioni assunte presso la concessionaria Società Sisal, le caratteristiche di stabilità ambientale della « carta termica rotoli Extrema », utilizzata per le ricevute del concorso pronostici ENALOTTO, sono — come da « test » effettuati da imprese leader mondiali nel settore — le seguenti:

Testi	Condizioni	Stabilità immagine	Stabilità contrasto
—	—	—	—
Resistenza al calore	60°/24h	95%	95%
Resistenza all'umidità	40°C/ 90%24h	97%	96%
Resistenza alla luce	5000 Lux/ 100h	95%	95%

Inoltre, l'immagine stampata sulla carta termica degli scontrini Extrema gli stessi inchiostri utilizzati per la realizzazione in off-set della stampa dei rotoli hanno una durata di oltre sei anni se adeguatamente conservati e senza esposizione diretta alla luce del sole e ad agenti chimici e solventi.

È stato pertanto precisato che le caratteristiche anzidette, garantite dalla « STORA » di Düsseldorf e dalla Printing Associates Incorporated di New York, assicurano che gli inconvenienti, cui si fa riferimento nell'interrogazione, non possono verificarsi.

Pertanto, non risulta che a tutt'oggi siano state avanzate contestazioni per situazioni analoghe.

Infine, il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che la carta termica utilizzata dalla Sisal S.p.A. per l'emissione della ricevuta ENALOTTO viene anche utilizzata per l'emissione di una varia tipologia di documenti (carte di imbarco navali ed aeree, scontrini fiscali dei ricevitori di cassa, biglietti delle Ferrovie dello Stato, biglietti autostradali, ecc.), di cui è indubbia la necessità della loro corretta conservazione per lunghi periodi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

COSTA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il diffuso e documentato settimanale di Alba, delle Langhe e del Roero, *La gazzetta d'Alba*, ha pubblicato in prima pagina nel numero 2 del 12 gennaio 2000 una a dir poco preoccupante intervista ad un allevatore della zona nella quale si denuncia, con ricchezza di particolari, l'uso, assai diffuso e poco combattuto, del cortisone per ingrassare i vitelli, definito « una prassi » che riguarderebbe il 70 per cento degli allevatori i quali farebbero uso appunto di cortisonici, estrogeni e anabolizzanti. L'allevatore con un certo patriottismo afferma « forse si può escludere la carne proveniente da allevamenti di razza piemontese »;

l'affermazione dell'allevatore ha avuto come prima risposta una lettera allo stesso giornale (n. 3) di un allevatore, Giuseppe Boasso, che ha contestato le affermazioni del collega che avrebbe infangato il mondo della produzione di carne e degli allevatori invitando lo stesso, rimasto anonimo (ma solo per i lettori) a rivolgersi al Magistrato;

successivamente si è avuto un intervento da parte della Coldiretti che chiede venga fatta luce su quanto denunciato (difendendo la categoria dei produttori) —:

poiché però il testo dell'intervista dell'allevatore, che dice di non potere fare nulla per sottrarsi ad una legge, quella del mercato, che taglierebbe fuori chi non si adegua all'uso degli estrogeni, indica una prassi disonesta che sarebbe facilitata anche dai mancati controlli si chiede di conoscere il parere del Ministro della sanità e, nel contempo, le iniziative che siano state assunte per tranquillizzare l'opinione pubblica e, particolarmente, i consumatori ed ovviamente per combattere l'uso degli estrogeni. (4-28309)

RISPOSTA. — Il Ministero della Sanità predispone annualmente, dal 1988, il Piano Nazionale per la ricerca dei Residui (= « PNR ») che ha finalità di sorveglianza e di monitoraggio relativamente alla presenza nelle varie filiere alimentari di sostanze

vietate, di farmaci autorizzati e di contaminanti ambientali.

Nel « PNR » vengono individuate le singole molecole oggetto di ricerca e programmati, tenendo conto delle disposizioni comunitarie, il numero dei campionamenti da effettuare.

Il « PNR » comporta la ricerca nei seguenti settori: bovino, suino, ovi-caprino, equino, avicolo, cunicolo, nonché nel settore dell'acquacoltura, della selvaggina d'allevamento, del latte, delle uova e del miele.

In particolare, nel « PNR » 1998 nel solo settore bovino sono state programmate per le sostanze ad azione ormonale e per i cortisonici 6.000 analisi e ne sono state effettuate 20.940.

L'indice di positività riscontrato è stato dello 0,2 per cento di cui lo 0,1 per cento ha riguardato la presenza di residui di cortisonici che sono presenti in farmaci autorizzati.

Tali percentuali sono fra le più basse tra i Paesi dell'Unione europea e, anche in considerazione del fatto che le positività non hanno riguardato gli estrogeni di sintesi a spiccata azione cancerogena, non rappresentano motivo di allarme sanitario.

Inoltre, il consumatore è garantito dalla presenza sul territorio del Servizio Veterinario di ciascuna ASL, che effettua la vigilanza sulla filiera alimentare, a partire dai mangimifici per finire alla distribuzione del prodotto alimentare, disponendo tutte le indagini ed i campionamenti che sono reputati necessari.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

DE CESARIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

l'Istituto per la fauna selvatica (INFS), con sede in Ozzano Emilia (Bologna), ha il compito di « censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiare lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di interventi ricostitutivi e

migliorativi sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ... aventi analoghi compiti e finalità ... con le Università e con gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome, ed è finanziato in via ordinaria dallo stesso Stato »;

*su numerosi articoli di stampa, (tra i quali il settimanale « Oggi » del 15 dicembre 1999 e « Lo Strillozzo » Bollettino della Lega per l'abolizione della caccia), è apparsa, di recente, la notizia che il data 26 novembre 1999 si è concluso il processo a carico dei ricercatori dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) per aver organizzato, predisposto ed eseguito il piano « eradicazione dello scoiattolo grigio », catturando con trappole, nel giugno 1997, n. 188 scoiattoli grigi (*Sciurus carolinensis*) all'interno del Parco Racconigi e sopprimendoli in rudimentali camere a gas;*

da « Lo Strillozzo » si è appreso che la sentenza è stata emessa nei confronti del professor Mario Spagnesi, direttore dell'INFS e Piero Genovesi, tecnologo faunistico dell'istituto;

i predetti dirigenti sarebbero stati condannati al Pretore di Saluzzo (Cuneo) a 20 giorni di reclusione (condonati) ed a un milione e mezzo di multa, per caccia con mezzi vietati (trappole), caccia nei parchi e maltrattamento (per la cattura ed uccisione di femmine allattanti e conseguente morte per fame dei piccoli);

inoltre i medesimi sarebbero stati condannati a pagare i danni morali in ragione di un milione di lire a favore delle associazioni costituite parti civili (LAC nazionale, LAC sezione del Piemonte, LAV e Legambiente Piemonte) —:

se le suddette notizie rispondano al vero, quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare nei confronti dei dirigenti di cui in premessa che si sono resi responsabili di una iniziativa davvero riprovevole ancorché rilevante sotto l'aspetto penale;

se non ritengano non compatibile la funzione svolta dal professor Spagnesi, come Direttore di un Ente finanziato dallo Stato per la tutela della fauna, l'esecuzione di atti come quelli descritti in premessa e già censurati dalla magistratura penale;

se non ritenga, infine, di dover dare risposta alle interrogazioni contrassegnate nn. 4-22433, 4-22439 e 4-25754 presentate a suo tempo dall'interrogante e riguardanti la gestione dell'INFS. (4-27869)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata si fa presente quanto segue.

L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) nel Parco di Racconigi ha da tempo avviato un progetto sperimentale finalizzato a mettere a punto tecniche di controllo dello « Scoiattolo grigio *Sciurus carolinensis* ».

Tale progetto e la programmata eradicazione dello Scoiattolo grigio, seppure sostenuti dalla quasi totalità del mondo ambientalista italiano, sono stati fortemente osteggiati da alcuni gruppi animalisti che, nel giugno 1997, hanno sporto denuncia nei confronti dei responsabili del progetto sperimentale. Questi, con sentenza del 26 novembre 1999, sono stati dichiarati colpevoli della cattura degli scoiattoli e della relativa soppressione, nonché di aver provocato inutili sofferenze agli stessi animali ed alla prole e condannati ad una sanzione amministrativa di lire 1.500.000.

L'Istituto, patrocinato dall'Avvocatura dello Stato, ha presentato appello alla sentenza del giudice monocratico presso la Corte di Appello di Torino.

Occorre rilevare che, secondo vari organismi scientifici, la presenza dello Scoiattolo grigio americano naturalizzato rappresenta una grave minaccia per la biodiversità del nostro Paese. Infatti, tale specie originaria di

un'altra area geografica, introdotta in Piemonte dall'uomo, provoca l'estinzione dello Scoiattolo rosso « *Sciurus vulgaris* », specie indigena protetta da leggi comunitarie e la conseguente irrimediabile perdita di biodiversità.

Va in proposito ricordato che in Gran Bretagna, altro paese europeo dove tale specie è stata introdotta dall'uomo, l'espansione dello Scoiattolo grigio ha causato gravi danni alle foreste e la scomparsa di circa 5 milioni di scoiattoli rossi, attualmente minacciati di totale estinzione.

In relazione a tale minaccia, pertanto, l'Istituto era stato già sollecitato da diversi organismi nazionali ed internazionali ad attivarsi per promuovere una eradicazione della specie.

A seguito delle ripetute segnalazioni ed in relazione agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, l'INFS sin dal 1995 si è attivato proponendo una serie di iniziative presso le Amministrazioni locali e presso i Ministeri competenti invitando gli stessi a porre in essere azioni volte da un lato all'eradicazione dello Scoiattolo grigio e dall'altro ad impedirne l'importazione.

Successivamente, allo scopo di fornire un adeguato supporto tecnico alle Amministrazioni competenti, l'Istituto ha messo a punto uno specifico progetto sperimentale di eradicazione dello Scoiattolo grigio dal Parco di Racconigi, elaborato in collaborazione con l'Università di Torino, finalizzato a mettere a punto efficaci tecniche di controllo della specie, tali da consentire in futuro di evitare sofferenze agli animali, al fine di non ricorrere alle tecniche di controllo più cruente praticate in altri Paesi.

Il programma sperimentale è stato ufficialmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in data 20 dicembre 1996.

È da evidenziare che il progetto, anche per la sua impostazione scientifica, è stato formalmente approvato, tra gli altri, da Legambiente e dalla Presidenza del Gruppo specialista sui Roditori dell'Unione internazionale per la Conservazione della Natura. Infatti, il « protocollo di eutanasia » e le relative metodologie inserite nel progetto, elaborate in collaborazione con i veterinari

dell'Università di Bologna, sulla base del « Panel of Euthanasia » dopo la sperimentazione, avrebbero rappresentato un significativo passo avanti per evitare sofferenze agli animali.

L'iter di elaborazione, presentazione e discussione del progetto ha tenuto comunque conto delle diverse opinioni in materia ed è stata assicurata l'assoluta trasparenza e la massima informazione sulle finalità e sulle tecniche dello studio.

Infatti, inizialmente, l'INFS ha programmato il progetto sperimentale in base al dettato della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, tra l'altro, individua la sperimentazione tra i compiti istituzionali dell'istituto, il quale può provvedere direttamente alle attività di sperimentazione ed alla « cattura temporanea e inanellamento », senza bisogno di autorizzazioni. Successivamente, il progetto è stato illustrato alle associazioni ambientaliste e animaliste (marzo-aprile 1997) ed è stato modificato sulla base delle osservazioni da più parti pervenute, per essere poi presentato alla V Commissione ambientale della Regione Piemonte in data 18 aprile 1997.

Solo dopo tali incontri si è dato inizio al suddetto progetto, nella considerazione che l'attività in argomento fosse la necessaria fase di sperimentazione, preliminare e propedeutica al successivo possibile intervento di eradicazione dello Scoiattolo grigio.

La successiva fase operativa sarebbe stata subordinata all'autorizzazione della competente Giunta regionale, ed eseguita dagli agenti delle Province interessate, secondo il dettato dell'articolo 19 della legge 157/92.

Nel procedimento giudiziario, invece, l'attività dell'Istituto è stata considerata come attività di caccia, sebbene nella motivazione della sentenza venga affermato che il progetto sperimentale aveva « l'obiettivo di verificare in concreto se l'eradicazione dello Scoiattolo grigio fosse fattibile e se i mezzi impiegati fossero idonei allo scopo ».

Con riferimento infine ai dubbi espressi nella interrogazione in oggetto dall'interrogante, relativi alla « compatibilità » della dirigenza dell'istituto a seguito della condanna, si fa presente che una serie di au-

torevoli organismi nazionali ed internazionali, hanno espresso solidarietà agli stessi a seguito della vicenda, riconoscendo la correttezza ed il senso di responsabilità mostrati nella programmazione e realizzazione dell'intervento.

Va comunque evidenziato che l'attività dell'Istituto connessa direttamente alle problematiche del prelievo venatorio è minoritaria rispetto al resto del lavoro svolto. Infatti la parte più rilevante e significativa delle attività attuali riguarda interventi finalizzati alla conservazione di specie minacciate e sono condotte in stretta collaborazione con soggetti pubblici e privati (Ministero dell'Ambiente, Assessorati all'Ambiente, Enti Parco, Associazioni ambientaliste).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

DE LUCA. — Ai Ministri degli affari esteri, della difesa e per le pari opportunità. — Per sapere — premesso che:

con la direttiva del 7 marzo 1997, riguardante la materia delle pari opportunità, il Presidente del Consiglio dei ministri rilevava che, nonostante la linea di tendenza sia verso l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e verso lo sviluppo di una consistente realtà di imprenditorialità femminile, resta tuttavia elevato il tasso di disoccupazione femminile e persistono aree di segregazione, mentre perdura la marginalità femminile nelle sedi di direzione e decisione nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione e delle istituzioni politiche;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le cause di tali fenomeni vanno ricercate sia nelle modalità di funzionamento dei luoghi della decisione, che risultano spesso estranee alla cultura ed allo stile di vita delle donne, sia nella distribuzione asimmetrica del carico delle responsabilità familiari tra i due sessi, sia nella permanenza di meccanismi di esclusione, riconoscendo che su tali fenomeni

occorre intervenire con un'azione coerente e concertata dei pubblici poteri;

con la direttiva predetta, indirizzata ai Ministri (nell'esercizio delle rispettive competenze), il Presidente del Consiglio, nell'ambito degli obiettivi strategici indicati nella dichiarazione e nel programma d'azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne ed allo scopo di promuovere l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, nonché di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore, indicava con precisa puntualità una serie di obiettivi strategici da perseguire;

tra gli obiettivi predetti figura quello relativo alla cooperazione e alle relazioni internazionali (obiettivi strategici F.1-F.4), da realizzarsi attraverso un'azione tesa a sviluppare iniziative che riconoscano e rispettino effettivamente i diritti umani delle donne e delle bambine; attraverso la valorizzazione del contributo delle donne nelle relazioni internazionali e per la soluzione pacifica dei conflitti, utilizzando in particolare le competenze femminili presenti nelle aree di crisi; attraverso un'azione che tenda a sviluppare nuove forme di cooperazione volte alla piena valorizzazione dell'autonomia delle donne in tutte le sfere della società e dell'economia, con particolare riguardo al ruolo che le donne possono assumere nella lotta alla povertà;

del perseguimento degli obiettivi predetti, nonché degli altri indicati nella direttiva, dovrebbe in particolar modo aver cura e interesse il Ministro per le pari opportunità, posto che, con il decreto del 12 luglio 1996, il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato il Ministro per le pari opportunità, onorevole Anna Finocchiaro, ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, in materia di pari opportunità, nonché a promuovere le necessarie verifiche da parte delle amministrazioni competenti, adottando tutte le iniziative di competenza dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri (attra-

verso la possibilità di emanazione di regolamenti, volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e a realizzare programmi comunitari in materia di parità di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunità e di promozione di azioni positive) —:

quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, affinché quanto esposto in premessa non rimanga soltanto una mera enunciazione di principio. (4-16362)

RISPOSTA. — Nel rispondere su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e anche a nome del Ministro degli Affari Esteri e del Ministro della Difesa, si fa presente quanto segue.

L'interrogante chiede quali iniziative siano state assunte e si intendano assumere al fine di conseguire l'obiettivo di cui al punto 10 della direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 1997 relativo alla cooperazione e alle relazioni internazionali (obiettivi strategici E.1-E.4).

In particolare, l'obiettivo consiste nello « sviluppo di una politica estera tesa alla pace, alla cooperazione e al pieno sviluppo dei diritti umani, in cui le differenze di genere nelle diverse culture siano occasione di ascolto reciproco e di reale confronto ».

La prima azione individuata nella direttiva al fine di conseguire tale obiettivo consiste nella promozione di iniziative che riconoscano e rispettino effettivamente i diritti umani delle donne e delle bambine. A tale proposito, le azioni intraprese sul piano internazionale sono numerose.

Innanzitutto, l'Italia si è impegnata per l'istituzione della Corte Penale Internazionale. La Conferenza diplomatica internazionale che ha varato lo Statuto della Corte si è tenuta a Roma nel luglio 1998. L'Italia ha attivamente contribuito non solo al successo della Conferenza, ma in particolare all'introduzione nello Statuto di norme che garantissero la tutela dei diritti umani delle donne e una corretta definizione dei reati legati alla differenza di genere. La presenza attiva delle donne all'interno della delega-

zione italiana alla Conferenza, nonché la stretta collaborazione che si è creata su questi temi fra Ministero degli Affari Esteri, Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento delle pari opportunità e Commissione nazionale per le pari opportunità, sono stati fattori essenziali per il conseguimento di questi risultati. Decisivo è stato pure il dialogo attivo costruito da questi soggetti con le numerose Ong di donne.

Sempre in relazione alla tematica della promozione dei diritti umani, l'Italia è stata impegnata in alcune importanti iniziative per i diritti delle donne vittime del fondamentalismo. Si può ricordare, tra le altre, la campagna « Un fiore per le donne di Kabul », realizzata dalla Commissione nazionale per le pari opportunità in collaborazione con il Dipartimento delle pari opportunità e la Commissione europea, che ha avuto un'ampia risonanza sui media e ha suscitato notevoli iniziative collaterali e complementari da parte di organizzazioni non governative, enti locali, associazioni femminili.

È anche importante segnalare l'elaborazione di progetti di cooperazione economica, sia da parte delle istituzioni nazionali che degli enti locali e delle Ong anche in collaborazione fra tutti e tre questi livelli, come nel caso del progetto promosso dal Comune di Forlì e dal Ministero per gli Affari Esteri per la costruzione ad Algeri di un centro di assistenza alle donne traumatizzate.

La seconda azione che la direttiva 29 marzo 1997 individua per il conseguimento dell'obiettivo relativo alla cooperazione e alle relazioni internazionali consiste nella valorizzazione del contributo delle donne per la soluzione pacifica dei conflitti, utilizzando in particolare le competenze femminili presenti nelle aree di crisi.

Il tema donne e conflitti armati ha assunto in questi anni un'importanza e un'urgenza sempre maggiori: si tratta, da un lato, di far emergere le particolari esigenze delle donne nelle situazioni di conflitto e, dall'altro, di valorizzarne il ruolo nella fase del peace-making, peace-enforcing e peace-keeping, così come nell'attuazione di attività di assistenza umanitaria e ricostruzione.

L'attività del Governo e del Dipartimento delle pari opportunità su tale tema è stata intensa.

L'azione di orientamento generale su come intervenire a favore delle donne nelle aree di conflitto è stata esercitata soprattutto dal Ministro per le pari opportunità e dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Dgcs) del Ministero degli Affari esteri, spesso in collaborazione fra loro.

Nel febbraio 1997 il Ministro per le pari opportunità, in collaborazione con la Dgcs, ha organizzato un seminario sul tema donne e conflitti. Il seminario ha visto il consolidamento di una linea strategica che era stata assunta dalla Dgcs a seguito degli avvenimenti bellici degli anni novanta in Africa e nei Balcani, ovvero il particolare impegno del nostro paese a intervenire per la promozione del ruolo delle donne nelle aree di conflitto.

L'iniziativa della Dgcs di stimolo su questi temi si è svolta anche a livello internazionale, ad esempio richiamando in sede Ocse/Dac e in sede di Unione Europea la priorità del ruolo attivo delle donne nelle fasi di pacificazione dei conflitti.

Nell'ottobre 1998 si è tenuto un ulteriore seminario, sempre in collaborazione tra Ministro per le pari opportunità e Dgcs, sull'approvazione di nuove « Linee guida per la valorizzazione delle tematiche di genere nella cooperazione allo sviluppo », e sulle iniziative da intraprendere in realtà quali Albania, Algeria e Palestina.

La Dgcs ha inoltre avviato, in partenariato con l'Unifem (Fondo delle Nazioni Unite per le donne), un'iniziativa specifica sui temi della funzione di leadership che le donne possono esercitare nei processi di pace duratura.

Per quanto concerne le iniziative adottate con riguardo a specifiche situazioni di conflitto, è importante ricordare l'attivazione di un Tavolo di coordinamento tra soggetti di governo e società civile per gli interventi di solidarietà in Albania, coordinato dal Ministro per gli Affari Sociali. Al suo interno è stato particolarmente attivo il coordinamento donne, che ha dato vita alla Associazione per le donne albanesi: si tratta di un progetto integrato di empowerment

delle donne e delle loro organizzazioni, che raggruppa dodici aggregazioni tra Ong, associazioni su larga base associativa e associazioni femminili italiane e albanesi. In accordo con il Ministro per le pari opportunità, sono state così mobilitate risorse per azioni a favore delle donne e, in particolare, a sostegno del loro ruolo economico, della loro presenza attiva nella società civile e dell'informazione sulle conseguenze della tratta verso altri paesi europei. Come risultato positivo di queste iniziative, si intende avviare una metodologia di pianificazione delle politiche di genere nel programma di partenariato tra Italia e Albania, con il protagonismo delle istituzioni nazionali e delle associazioni delle donne albanesi.

Nel rispondere alle questioni poste dall'interrogante, in particolare relativamente alla valorizzazione del ruolo delle donne nelle situazioni di conflitto, assume importanza assolutamente centrale la recentissima direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante « Criteri di intervento a favore delle donne già coinvolte nelle situazioni di conflitto nell'area dei Balcani » approvata in Consiglio dei Ministri lo scorso 29 luglio.

Il provvedimento ha lo scopo di indicare alle amministrazioni statali chiamate a realizzare interventi a favore delle popolazioni già coinvolte nel conflitto dell'area balcanica criteri di orientamento volti a far emergere le particolari esigenze delle donne e, al contempo, a valorizzarne il contributo attivo alla attuazione di attività di assistenza umanitaria e in prospettiva di ricostruzione.

Pertanto, le direzioni seguite sono molteplici: assicurare che nella fornitura di assistenza materiale si tenga conto delle specifiche esigenze delle donne e dei minori; garantire che si presti particolare attenzione ai problemi relativi alla protezione delle donne e dei minori da fatti di violenza; valorizzare la presenza e la competenza delle donne nella gestione dei servizi di accoglienza e nel ritorno a condizioni di piena autonomia delle popolazioni profughe. Si tratta, in altri termini, di evidenziare e comprendere le differenti modalità che donne e uomini possono esprimere in una fase di crisi. Per raggiungere tali obiettivi la

direttiva evidenzia inoltre l'esigenza di una formazione specifica di tutti gli operatori umanitari e di una circolazione efficace delle informazioni.

Sempre nella prospettiva della valorizzazione del contributo femminile nelle situazioni di conflitto, occorre sottolineare l'importanza della legge di delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati in data 29 settembre 1999. Tale provvedimento, pur essendo di iniziativa parlamentare, è stato seguito fin dalla sua presentazione dal Dipartimento delle pari opportunità, che ha elaborato, in collaborazione con il Ministero della Difesa, alcuni emendamenti diretti a favorire il pieno sviluppo del potenziale innovatore delle donne nelle Forze Armate.

L'ingresso delle donne nelle Forze Armate può dare, infatti, un contributo insostituibile allo sviluppo di una nuova cultura della difesa, nella quale l'impostazione di rapporti con le popolazioni civili e la funzione di mantenimento della pace assumano importanza fondamentale. In tal senso, le numerose esperienze maturate nelle aree di crisi hanno mostrato il valore delle competenze e delle capacità femminili nelle situazioni di conflitto.

L'interrogante chiede, infine, quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere in relazione alla terza azione indicata nel punto 10 della direttiva 27 luglio 1997 al fine di conseguire l'obiettivo riguardante la cooperazione e le relazioni internazionali (obiettivi strategici E1-E4). L'azione consiste nello sviluppo di nuove forme di cooperazione volte a valorizzare l'autonomia delle donne in tutte le sfere della società, con particolare riguardo al ruolo che possono svolgere nella lotta alla povertà.

Sotto tale profilo, va ricordata un'iniziativa cui abbiamo già accennato, dovuta alla collaborazione tra la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo e il Dipartimento delle pari opportunità: la elaborazione di « Linee guida per la valorizzazione delle tematiche di genere nella cooperazione allo sviluppo ». Questo importante documento di orientamento dell'intervento ita-

liano all'estero offre una serie di indicazioni su come valorizzare il ruolo delle donne nelle differenti fasi della cooperazione, che vanno dal dialogo politico all'assistenza umanitaria, passando per l'aiuto settoriale, il rafforzamento istituzionale e la collaborazione con la società civile.

È opportuno anche ricordare alcune previsioni normative contenute nel disegno di legge — presentato con il concerto del Ministro per le pari opportunità — recante « Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo », approvato dal Senato il 29 settembre 1999 e attualmente all'esame della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei Deputati. L'articolo 1 di tale disegno di legge include l'eliminazione delle disuguaglianze di genere tra le finalità della politica di Aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia e dispone che, anche a tal fine, l'Italia « partecipa all'azione internazionale per la lotta alla povertà, contribuisce ad un governo responsabile dei fenomeni migratori, sostiene le politiche di sviluppo umano perseguendo la piena valorizzazione del ruolo attivo delle donne in ogni attività di sviluppo ». Il disegno di legge prevede, inoltre, che l'Agenzia per lo sviluppo adotti, nell'elaborazione dei progetti, il metodo della valutazione di impatto sulle strutture sociali e sulle relazioni di genere.

Il Ministro per le pari opportunità: Laura Balbo.

DE LUCA. — *Al Ministro per le pari opportunità. — Per sapere — premesso che:*

con la direttiva del 7 marzo 1997, afferente la materia delle pari opportunità, il Presidente del Consiglio dei ministri rilevava che, nonostante la linea di tendenza sia verso l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro sia verso lo sviluppo di una consistente realtà di imprenditorialità femminile, resta tuttavia elevato il tasso di disoccupazione femminile e persistono aree di segregazione, mentre perdura la marginalità femminile nelle sedi di direzione e decisione nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione e delle istituzioni politiche;

lo stesso Presidente del Consiglio ritiene che le cause di tali fenomeni vanno ricercate sia nelle modalità di funzionamento dei luoghi della decisione, che risultano spesso estranee alla cultura ed allo stile di vita delle donne, sia nella distribuzione asimmetrica del carico delle responsabilità familiari tra i due sessi, sia nella permanenza di meccanismi di esclusione, riconoscendo che su tali fenomeni occorre intervenire con un'azione coerente e concertata dei pubblici poteri;

con la direttiva predetta, indirizzata ai Ministri (nell'esercizio delle rispettive competenze), il Presidente del Consiglio, nell'ambito degli obiettivi strategici indicati nella Dichiarazione e nel Programma d'azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne ed allo scopo di promuovere l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, nonché di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore, indicava con precisa puntualità una serie di obiettivi strategici da perseguire;

*tra gli obiettivi predetti figura quello relativo all'integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative, cosiddetto *main streaming* (obiettivo strategico H. 1), da realizzarsi attraverso la creazione di un coordinamento strutturale e permanente dell'azione dei ministeri, al fine di riesaminare normative, politiche e programmi; attraverso la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi indicati nella predetta direttiva e lo studio di eventuali proposte innovative; attraverso l'assunzione di iniziative, l'adozione di regolamenti e di ogni altro atto necessario alla piena e tempestiva attuazione della stessa direttiva; attraverso una verifica dello stato di attuazione delle normative in materia di parità, ed in particolare della legge 10 aprile 1991, n. 125, anche al fine di valutare l'adeguatezza delle strumentazioni istituzionali; attraverso l'istituzione di un processo di riforma, finalizzato alla costruzione di un sistema articolato preposto all'attuazione del *main streaming*, da realizzarsi con l'apporto della Commissione nazionale per la parità e le pari opportu-*

nità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro;

del perseguimento degli obiettivi predetti, nonché degli altri indicati dalla direttiva, dovrebbe in particolar modo aver cura e interesse il Ministro per le pari opportunità, posto che, con il decreto del 12 luglio 1996, il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato il Ministro per le pari opportunità, onorevole Anna Finocchiaro, ad esercitare le funzioni d'indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, in materia di pari opportunità, nonché a promuovere le necessarie verifiche da parte delle amministrazioni competenti, adottando tutte le iniziative di competenza dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri (attraverso la possibilità di emanazione di regolamenti, volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario ed a realizzare programmi comunitari in materia di parità di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunità e di promozione di azioni positive);

quali iniziative, tra quelle demandate dal decreto di delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, abbia assunto o intenda « con tempestività » assumere, al fine di perseguire la concreta realizzazione dell'obiettivo strategico H. 1, con particolare riguardo alle azioni positive indicate in premessa. (4-17078)

RISPOSTA. — *Nell'atto ispettivo in parola si chiede quali azioni siano state intraprese e si intendano tempestivamente intraprendere al fine di realizzare l'obiettivo individuato nel punto 2 della Direttiva 27 marzo 1997 (obiettivo strategico H.1): il mainstreaming.*

Il concetto di mainstreaming implica la collocazione centrale del punto di vista delle differenze di genere nell'ambito dell'azione di governo. Costituire una cultura del mainstreaming significa, dunque, superare qualsiasi ottica settoriale, qualsiasi idea di pari opportunità in senso tradizionale come insieme di azioni specifiche volte a superare situazioni di svantaggio. L'aspetto più innovativo del mainstreaming consiste, al

contrario, nell'indicare l'esigenza di una iniziativa trasversale a tutte le azioni di governo.

Al fine di realizzare tale obiettivo, il punto 2 della Direttiva individua tre azioni specifiche: innanzitutto, il raccordo e il coordinamento tra le amministrazioni competenti per la realizzazione delle politiche di settore; in secondo luogo, l'impegno all'assunzione di iniziative, di regolamenti e di altri atti volti a dare attuazione agli obiettivi e alle azioni indicate; infine, la verifica dello stato di attuazione della normativa e della strumentazione di parità, in particolare con riguardo alla legge 125/91.

Com'è noto, la Direttiva individua obiettivi e azioni nell'ambito delle grandi aree di preoccupazione indicate come ambiti privilegiati dell'iniziativa dei governi nella Conferenza di Pechino del 1995. Peraltro, già prima della Conferenza esistevano e sono tuttora operanti meccanismi istituzionali volti alla promozione delle pari opportunità fra donne e uomini.

Innanzitutto, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita in base alla legge n. 164/90, e collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione è composta da rappresentanti dei partiti politici, delle parti sociali, dell'associazionismo femminile e di altri soggetti della società civile. Ha funzioni consultive e di orientamento rispetto alle attività per realizzare la parità fra i sessi e assicurare pari opportunità tra uomini e donne. Fino al 1996, pur essendo un organismo esclusivamente consultivo, la Commissione ha di fatto rappresentato il punto di coordinamento e riferimento per le attività di governo in materia di pari opportunità e ha garantito la presenza e l'iniziativa dell'Italia sia alla Conferenza di Pechino che nelle altre sedi internazionali di discussione e iniziativa delle donne.

In secondo luogo, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito in base alla legge n. 125/91 e collocato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Il Comitato — composto da rappre-

sentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle associazioni e dei movimenti femminili — esercita varie funzioni: informa e sensibilizza l'opinione pubblica; formula proposte e promuove l'adozione di azioni positive; esprime parere sui progetti in itinere; elabora codici di comportamento; propone soluzioni alle controversie collettive; può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire informazioni presso i luoghi di lavoro sulla situazione occupazionale; promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici competenti in materia di lavoro.

In terzo luogo, il Comitato per l'imprenditorialità femminile, istituito in base alla legge n. 215/92 e collocato presso il ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale degli interventi previsti dalla legge 215 e delle azioni positive per promuovere l'imprenditorialità femminile.

Infine, le Consigliere di parità, la cui presenza è stata generalizzata a vari livelli territoriali — nazionale, regionale, provinciale — dalla legge 125/91. A livello regionale e provinciale le Consigliere di parità svolgono funzioni di promozione dell'occupazione femminile e di garanzia contro le discriminazioni, e promuovono le azioni in giudizio contro le discriminazioni. Al fine di rafforzare le funzioni delle Consigliere di parità previste nella legge 125/91, è in corso di preparazione il decreto legislativo attuativo della delega a suo tempo già approvata; all'uopo è stato stabilito uno stanziamento aggiuntivo ammontante a venti miliardi complessivi annui a valere sui fondi del Ministero del Lavoro e del Dipartimento per le pari opportunità.

Come si diceva, questi organismi sono tuttora operanti, ma molte altre iniziative sono state assunte all'indomani della Conferenza di Pechino, la cui Piattaforma ha costituito il terreno di lavoro della Commissione nazionale per le pari opportunità, che ha fatto proprio il principio del mainstreaming e ha assunto la prospettiva di genere nelle scelte politiche e nella prassi di governo.

L'istituzione del Dipartimento delle pari opportunità può, in effetti, essere considerato il primo atto di mainstreaming del Governo: in base alla delega di funzioni del Presidente del Consiglio, al Ministro per le pari opportunità sono attribuiti compiti di indirizzo, proposta e coordinamento nelle materia di competenza. La delega di funzioni attribuita al Ministro, sia nel governo Prodi sia nel governo D'Alema, non riguarda aree o materie in senso specifico o settoriale, ma funzioni di mainstreaming che riguardano la politica del Governo nel suo complesso: ciò significa che il Ministro è legittimato a interloquire con tutti gli altri Ministeri e con tutti i settori della pubblica amministrazione per la realizzazione di obiettivi concordati. La delega di poteri rispecchia e realizza l'idea della competenza trasversale attraverso istituti innovativi, come l'attribuzione al Ministro di un potere di veto sugli atti dei singoli Ministri, che ha la funzione di provocare un'ulteriore discussione del Consiglio dei Ministri sull'atto contestato. Altra novità contenuta nella delega è la facoltà, attribuita al Ministro, di coadiuvare il Presidente del Consiglio nelle decisioni concernenti nomine di sua spettanza.

La competenza trasversale è stata sperimentata, anche in questi ultimi mesi, nelle scadenze di maggiore rilievo politico, quali: la definizione delle leggi finanziarie; l'adozione di provvedimenti in tema di immigrazione; l'elaborazione di proposte di riforma dello stato sociale; la formulazione di proposte per il Piano per l'occupazione e per il suo Implementation Report 1998; il nuovo Patto sociale; l'elaborazione di importanti atti al livello internazionale.

Nel periodo seguito alla Conferenza di Pechino, la Commissione parità e il Dipartimento per le pari opportunità hanno agito in coordinamento tra loro, nel rispetto dei rispettivi compiti. La Commissione ha svolto una complessa attività di informazione e di promozione del dibattito politico-culturale su tematiche trasversali, quali: salute, riforma della pubblica amministrazione, cooperazione allo sviluppo, diritti umani, lotta alla tratta degli esseri umani, problemi del Welfare e della rappresentanza.

Oltre a ciò, il meccanismo istituzionale delle pari opportunità ha potenziato negli ultimi anni anche la sua articolazione territoriale. La Commissione nazionale pari opportunità ha sempre dedicato particolare attenzione al rafforzamento delle Commissioni regionali e degli organismi istituzionali a livello locale con l'avvio di una regolare consultazione delle Commissioni regionali, riunite ogni due mesi presso la Commissione nazionale pari opportunità al fine di creare una rete di organismi. L'istituzione di organismi collegiali consultivi a livello regionale sarà tra breve completata con la creazione della Commissione regionale pari opportunità in Sicilia e in Lombardia. Numerosissimi Enti locali, in particolare Comuni e Province, hanno pure istituito Commissioni e Consulte. Recentemente, il dato di maggiore novità cui ha dato impulso anche l'istituzione del Ministro, è la creazione a livello locale di assessorati alle Pari opportunità, o più spesso di assessorati con compiti più ampi, quasi sempre assessorati alle Politiche sociali, con delega alle Pari opportunità.

In questo modo si inaugura un processo analogo a quello avviato a livello nazionale con l'istituzione di organi capaci di collocare il mainstreaming all'interno del decision making a livello territoriale.

Ai fini della valutazione di impatto di genere delle azioni di governo, che costituisce aspetto essenziale del mainstreaming è fondamentale la generalizzazione e il consolidamento delle statistiche di genere. La disponibilità di dati disaggregati per sesso, essenziali per il lavoro di tutti gli organismi di pari opportunità e per l'efficacia stessa dell'azione di governo, è indicata come obiettivo da perseguire anche nella Direttiva del 27 marzo 1997 (punto 3). In adempimento a tale previsione, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 25 febbraio 1999, su proposta del Ministro per le pari opportunità, il disegno di legge « Realizzazione di statistiche di genere ». Il testo, presentato alla Camera il 4 marzo 1999 e assegnato alla I Commissione permanente Affari Costituzionali il 15 marzo 1999, è finalizzato ad assicurare che tutte le statistiche ufficiali prodotte in Italia tengano conto della dif-

ferenza di genere. Ciò implica la raccolta di dati disaggregati per sesso, l'attuazione di nuove rilevazioni sulla qualità della vita e la progettazione di nuovi indicatori sensibili ad evidenziare la differenza di genere.

Il Ministro per le pari opportunità: Laura Balbo.

FILOCAMO. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Ettore Squillace-Greco, in servizio presso la procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria si reca sovente a Locri con numerosa scorta per incontrare la propria famiglia anch'essa provvista di scorta, ivi residente, mettendo così tra l'altro a repentaglio la propria incolumità e quella della scorta durante il lungo tragitto da Reggio Calabria a Locri e viceversa, e provocando sprechi di risorse umane e di denaro pagati dagli inermi e tartassati cittadini —:

se risultino i motivi per i quali il dottor Squillace-Greco non risiede con la propria famiglia nel comune di Reggio Calabria, ove presta servizio, come prescriverebbe la legge. (4-21508)

RISPOSTA. — Il dott. Ettore Squillace Greco fruisce di specifiche misure di protezione comprendenti, fra l'altro, i servizi di scorta alla persona e di vigilanza generica radiocollegata all'abitazione.

Tali misure sono state disposte, previa valutazione del Comitato provinciale dell'ordine e della pubblica sicurezza, dal Prefetto di Reggio Calabria, in relazione all'oggettiva gravità ed entità del pericolo cui è esposto l'interessato per l'incarico ricoperto presso quella Direzione Distrettuale Antimafia.

Il dispositivo di protezione è assicurato anche in occasione dei suoi spostamenti da e verso il Comune di Locri, dove il magistrato risiede.

A tale riguardo, risulta che la facoltà di risiedere in un Comune diverso da quello

ove ha sede l'ufficio giudiziario in cui si esercitano le funzioni sia ammessa — eccezionalmente — dall'ordinamento, anche nel caso di magistrati soggetti a misure di tutela, come si rileva nelle direttive impartite in materia dal Consiglio Superiore della Magistratura con circolare del gennaio 1994 ed in quelle conseguenti del Ministro di grazia e giustizia n. 4/94 del 28 marzo 1994.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Massimo Brutti.

FIORI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

L'Accademia di storia dell'arte sanitaria ed annesso museo, con sede in Roma, Lungotevere in Sassia 3, è stato eletto ad ente morale con regio decreto 22 maggio 1922, n. 746;

come noto, le finalità statutarie dell'ente suddetto sono: « la diffusione e l'incremento degli studi storici dell'arte sanitaria, in tutti i suoi aspetti e rapporti »;

nel suo consiglio di reggenza è rappresentato il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella persona del dirigente professor Fabio Martarazzo —;

se detta Accademia sia stata riconosciuta « Istituto di ricerca »;

se, in relazione alle attività didattiche promosse, ed in particolare dei *master* di perfezionamento post-universitario attualmente in svolgimento, detto ente sia abilitato a rilasciare diplomi validi ai fini concorsuali su tutto il territorio nazionale e nell'ambito della Unione europea;

quali decreti o autorizzazioni abbia rilasciato il Murst per autorizzare attività formative post-universitarie ed il conferimento di « diplomi di perfezionamento post-universitario ». (4-24413)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo parlamentare indicato si rappresenta quanto segue.*

L'Accademia di storia dell'arte sanitaria, ente culturale il cui statuto è stato approvato con R. D. 16.10.1934 n. 2389, risulta affidato alla vigilanza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, che recentemente, con decreto ministeriale 12.9.96, ha provveduto alla modifica dei commi 1 e 7 dell'articolo 6 dello statuto predetto, che disciplinano la composizione del Consiglio di reggenza dell'Ente, composto di 23 membri, del quale fa parte un rappresentante di questo Ministero.

L'Ente in questione, pertanto, non può essere qualificato quale ente pubblico di ricerca riconosciuto da questo Ministero medesimo con provvedimento formale del Ministro pro tempore Ruberti, come ipotizzato nell'interrogazione; tale provvedimento non risulta infatti mai emanato.

Si fa, inoltre, presente che l'ordinamento didattico nazionale tuttora vigente prevede che attività formative post-universitarie (specializzazioni, dottorati di ricerca), possono essere svolte solo da Atenei statali o istituzioni universitarie private legalmente riconosciute. Al riguardo si precisa che questo Ministero non ha emanato provvedimenti di riconoscimento dell'Accademia dell'arte sanitaria quale istituzione universitaria equiparata agli Atenei statali.

Si precisa, infine, che non sono state rilasciate autorizzazioni all'ente in questione per il conferimento di diplomi di perfezionamento, peraltro non previsti dal succitato ordinamento didattico nazionale.

Per quanto testè specificato tali diplomi non possono quindi obbligatoriamente valere ai fini concorsuali, ma eventualmente essere oggetto di una discrezionale valutazione, analogamente agli altri titoli posseduti dai candidati.

Il Sottosegretario di Stato per per l'università, la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

quale sia lo stato del ricorso n. 1737/95 presentato a cura di Ferrari Ulisse (nato

a Luzzara - Reggio Emilia - il 17 febbraio 1948 e residente in Piacenza, Via Stradella 122/a) contro il dipartimento delle entrate - direzione regionale dell'Emilia Romagna, sezione staccata di Piacenza - afferente l'eccedenza d'imposta Irpef relativa all'anno 1991, non computata in diminuzione nella successiva dichiarazione per l'anno d'imposta 1992. Ciò in relazione anche al fatto che l'ufficio preposto, dopo aver eccepito la decadenza del contribuente dal diritto di chiedere rimborso, ha successivamente dichiarato la propria disponibilità a procedere al rimborso, chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere. (4-18886)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha chiesto chiarimenti in merito al ricorso n. 1737/95 presentato dal signor Ulisse Ferrari contro il Dipartimento delle Entrate - direzione regionale dell'Emilia Romagna - riguardante l'eccedenza d'imposta IRPEF relativa all'anno 1991, non computata in diminuzione nella successiva dichiarazione per l'anno d'imposta 1992.

Al riguardo il Dipartimento delle Entrate ha reso noto che il rimborso relativo all'eccedenza d'imposta, emergente dalla dichiarazione dei redditi modello 740/92 prodotta da Ulisse Ferrari e Giuseppina Ziliani, è stato riscosso nell'anno 1998.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FOTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 14 aprile 1999 sono state integrate e rideterminate le borse di studio per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione secondo la normativa Ue;

a ciascun ateneo interessato è stata inviata copia del citato decreto, con allegato il relativo prospetto riepilogativo contenente variazioni riferite alle borse di studio in esame;

con nota protocollo 746/22-SP il dirigente generale del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica informava i rettori delle università che l'aumento della disponibilità di borse di studio, nel corrente anno accademico, ha determinato il raggiungimento della programmazione per le specializzazioni in chirurgia dell'apparato digerente, chirurgia toracica, ematologia, endocrinologia e malattie del ricambio, medicina tropicale, nefrologia e radiodiagnostica;

a fronte di un fabbisogno programmato per gli anni accademici 1997-1998 di n. 205 borse di studio per la specializzazione di radiodiagnostica, nel corrente anno ne risulterebbero assegnate n. 202, sicché alcune dovrebbero essere ancora disponibili;

lo statuto dell'università degli studi di Parma prevede per la specializzazione di radiodiagnostica n. 10 borse di studio, di cui 4 con oneri a carico del ministero competente —:

se sia possibile per coloro che non hanno superato l'apposito esame che consente l'iscrizione alle scuole di specializzazione, ma risultino utilmente piazzati nelle graduatorie di merito, accedere alle stesse con oneri a carico di terzi consenzienti;

se ciò sia possibile in particolare per coloro che si trovano nelle condizioni sopra citate per l'iscrizione alla scuola di specializzazione di radiodiagnostica presso l'università degli studi di Parma. (4-23860)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione citata si fa presente quanto segue.

Per la specializzazione in radiodiagnostica, con DD.MM. del 7.1.1999 e del 14.4.1999, sono state assegnate 204 borse su un totale di 205, in quanto l'Università di Trieste, all'ultimo momento, ha restituito una borsa, per mancanza di idonei nella graduatoria (rettifica apportata nel decreto ministeriale del 14.4.99), facendo sì che la programmazione non fosse esaurita per un posto.

Il posto resosi disponibile nella programmazione è stato assegnato, con decreto ministeriale 14.5.99, all'Università di Sassari come posto aggiuntivo a finanziamento regionale a fronte di 5 richiesti.

Pertanto è stato così coperto il fabbisogno programmato, per quanto riguarda la radiodiagnostica, in 205 posti. Tale situazione non permette ad alcuna Università di effettuare scorrimenti della graduatoria di merito degli idonei, con la conseguenziale iscrizione su posti aggiuntivi.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

per un ritardato pagamento Ilor relativo al 1992, ieri è stata recapitata agli eredi della signora Maria Saputo di Borgetto (PA) una cartella «pazza» che notifica agli eredi della donna l'obbligo di pagare una somma altissima;

la signora Saputo, deceduta circa sette anni fa, aveva infatti mancato di corrispondere nel 1992 l'acconto di 89 mila lire nei termini previsti, versandolo poi 14 giorni dopo la scadenza;

per questa modesta cifra agli eredi della donna — che nel 1992 aveva un reddito accertato di 900 mila lire lorde — lo Stato chiede ora la pazzesca cifra di 20 miliardi 136 milioni e 418 mila lire;

quali opportune iniziative intenda assumere a fronte del costante ripetersi di errori di tal fatta da parte dell'amministrazione tributaria, al fine di impedire il verificarsi di fenomeni come quello esposto in premessa e disponendo delle opportune verifiche da parte degli uffici competenti prima che siano emesse le cartelle esattoriali.

(4-29037)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel lamentare che*

per un ritardato versamento di imposta di 89.000 lire, a titolo di acconto ai fini Ilor, relativo all'anno 1992, sarebbe stata effettuata dall'Amministrazione finanziaria un'iscrizione a ruolo di oltre 20 miliardi di lire nei confronti degli eredi di un contribuente, ha chiesto di conoscere quali iniziative si intendano intraprendere per evitare il ripetersi di siffatti errori.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato, in via preliminare, che l'indebita iscrizione a ruolo di che trattasi è scaturita da un mero errore di digitazione di dati commesso in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi. Pertanto, la relativa cartella di pagamento è stata annullata, in sede di autotutela, dal competente ufficio ed il conseguente provvedimento di sgravio è stato comunicato alle parti interessate con nota del 9 settembre 1999.

Tuttavia, al fine di evitare il ripetersi di analoghi fenomeni che destano un giustificato allarme nei contribuenti e, nel contempo, effetti lesivi dell'immagine e dell'autorevolezza dell'Amministrazione finanziaria, è stata realizzata, a decorrere dal periodo di imposta 1993 (per le dichiarazioni presentate nell'anno 1994), una procedura automatizzata che Consente di effettuare, prima della formazione dei ruoli, un controllo di qualità dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi.

Trattasi, in particolare, di una forma di «autocontrollo» della qualità del lavoro svolto al fine di intercettare eventuali anomalie che assumono rilevanza nei confronti dei contribuenti.

Inoltre, il Dipartimento delle Entrate ha evidenziato che, in conseguenza della predisposizione del piano di accelerazione dell'attività di liquidazione volto ad ultimare, entro il 31 dicembre 2000, il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta dal 1993 al 1997, è stato previsto un «controllo di qualità esterno» gestito dalle Direzioni regionali delle Entrate.

Ed invero, con accordo stipulato il 3 agosto 1999 tra l'Amministrazione finanziaria e le Organizzazioni sindacali, riguardante le modalità operative per l'attuazione

di tale piano di recupero, è stato previsto che, prima della formazione dei ruoli, almeno il due per cento delle dichiarazioni liquidate venga riesaminato da personale appartenente ad uffici diversi da quelli impegnati nel piano di recupero.

Inoltre, per rendere il rapporto tra fisco e contribuente sempre più corretto e trasparente, è stato previsto, a seguito del controllo formale eseguito dall'Amministrazione finanziaria relativamente alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, l'invio di circa 16 milioni di comunicazioni a tutti i contribuenti che hanno presentato, per tale anno, una dichiarazione Unico, IVA, un modello 770 o che hanno compilato il modello 730, ma, in quest'ultimo caso, soltanto se siano state riscontrate delle irregolarità.

Di dette comunicazioni, circa 13 milioni si limiteranno a certificare la regolarità della dichiarazione, mentre le restanti lettere rileveranno gli errori commessi dai contribuenti nella compilazione della dichiarazione nonché le modalità per regolarizzare la propria posizione.

Il contribuente potrà sanare il debito rilevato dall'Amministrazione finanziaria effettuando i versamenti, indicati nella predetta lettera, ai quali verranno applicate sanzioni ridotte al 10 per cento se il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora il contribuente non fosse convinto degli errori segnalati, potrà rivolgersi ai competenti uffici finanziari, con la necessaria documentazione, e verificare la sua posizione.

In mancanza di regolarizzazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria procederà all'iscrizione a ruolo delle imposte dovute.

Da ultimo, si rileva che, a partire dal corrente anno, sarà possibile effettuare la dichiarazione dei redditi via Internet mediante l'ausilio di apposite istruzioni utili, tra l'altro, per evitare di commettere errori di calcolo e/o di incasellamento. Di conseguenza, anche i relativi versamenti di imposta potranno essere eseguiti per via telematica.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FRATTA PASINI. — Ai Ministri delle finanze e della giustizia. — Per sapere — premesso che:

è stata approvata dal Parlamento una nuova legge, che prevede l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, oltre che nei comuni sede di corti d'appello e di Tar, anche nelle città con popolazione superiore ai 120 mila abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal capoluogo di regione;

la città di Verona rientra in pieno in questi requisiti ed è al centro di un territorio che, per popolazione e diffusione di attività produttive, ha tutte le caratteristiche che giustificano ed anzi rendono necessaria l'istituzione di una sezione staccata della commissione tributaria;

se così non fosse, a fronte di una legge pensata soprattutto per ridurre costi e disagi per il cittadino, si penalizzerebbe assurdamente un territorio come quello veronese, che fra l'altro versa allo Stato un gettito fiscale molto alto;

tuttavia la legge prevede dei criteri, ma non un elenco nominativo delle città —:

se il Governo sia in grado di assicurare che alla città di Verona, distante oltre 100 chilometri da Venezia, sia garantita l'istituzione della sezione staccata della commissione tributaria regionale, di grande utilità per i cittadini. (4-26765)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione a cui si risponde l'interrogante ha chiesto di conoscere se il Governo «sia in grado di assicurare che alla città di Verona, distante oltre 100 chilometri da Venezia, sia garantita l'istituzione della sezione staccata della Commissione tributaria regionale».

Al riguardo si osserva che la commissione paritetica tra il Ministero delle finanze ed il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, appositamente istituita per l'esame e la soluzione delle problematiche connesse alla istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali, con relazione del 4 novembre 1999, ha individuato, in base ai criteri previsti dalla

legge, la città ove le istituende sezioni avranno la loro sede.

In detta relazione è previsto, tra l'altro, che la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sede in Venezia, opererà anche nella sede di Verona.

A tal fine il Dipartimento delle Enrate ha precisato che sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la suddetta commissione nonché sulla base di quanto disposto dalla delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria del 9 novembre 1999, sono in corso di adozione gli ulteriori provvedimenti necessari per dare concreta attuazione a quanto deliberato.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GIULIANO. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

durante il periodo estivo, la stampa ha in più occasioni lanciato l'allarme in ordine a consistenti quantitativi di carne infetta immessi sul nostro mercato e provenienti dall'Inghilterra;

tale situazione di pericolo, peraltro, è stata autorevolmente certificata, per così dire, dai nuclei antisofisticazione dei Carabinieri;

in particolare, il comandante dei Nas dei Carabinieri ha fatto presente che le misure adottate ed i controlli effettuati non potevano fornire alcuna certezza circa l'assenza nel nostro Paese di carne infetta —:

se ed in quali quantità siano state immesse e commerciate sui nostri mercati carne infette provenienti dal Regno Unito;

quale sia stato l'esito di eventuali controlli eseguiti;

quali misure intenda adottare per scongiurare il pericolo della presenza di siffatte carni, considerato che le certificazioni che accompagnano i capi bovini non sempre sono affidabili. (4-19790)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame nei limiti di competenza.

Per quanto riguarda l'ipotetico rischio legato all'introduzione in Italia di carni bovine provenienti dal Regno Unito, si evidenzia che la rimozione dell'embargo, disposta dalla Commissione europea con decisione n. 98/692/CE del 25 novembre 1998, è divenuta operativa con la successiva decisione della stessa Commissione del 23 luglio 1999, che ha stabilito nel 1° agosto 1999 la data di effettiva ripresa delle esportazioni.

Com'è noto, dalla data di adozione dell'embargo, la Commissione europea ha intrapreso varie e costanti azioni di vigilanza a tutela dei consumatori e delle produzioni animali degli altri Paesi, sia mediante l'effettuazione di apposite visite ispettive nel Regno Unito, al fine di verificare l'applicazione di idonee misure di controllo da parte delle Autorità di detto Stato, sia attraverso la consultazione dei Comitati Scientifici comunitari sugli aspetti di carattere scientifico.

Occorre sottolineare, peraltro, che la riapertura della esportazione di carni bovine dal Regno Unito è tuttora condizionata, in quanto, oltre ad essere limitata alle sole carni (bovine) disossate (e relativi prodotti), ad essa non si applica l'ordinario regime di libero scambio, proprio del Mercato Unico, ma le più rigide regole individuate e contenute in un apposito programma di controllo e verifica adottato dalle stesse Autorità del Regno Unito, e validato in sede comunitaria, denominato Date-Based Export Scheme (DBES).

Tale programma è fondato sull'accertamento sia di specifici requisiti che gli animali devono possedere sia delle garanzie di produzione delle carni da essi derivate.

In particolare, gli animali devono:

1) essere nati nel Regno Unito dopo il 1° agosto 1996;

2) avere un'età compresa fra i 6 e i 30 mesi;

3) essere stati chiaramente identificabili durante tutta la loro vita; la loro data

di nascita e l'identità della madre devono essere noti, tutti i movimenti commerciali devono essere registrati su un passaporto o in un sistema computerizzato;

4) essere nati da madre che non ha sviluppato la BSE, non è sospetta di aver la BSE ed è vissuta almeno sei mesi dopo la nascita dell'animale.

Inoltre, la carne disossata ed i prodotti derivati possono essere esportati solo se accompagnati da un certificato sanitario ufficiale che certifica che:

a) le condizioni sopra riportate sono state rispettate;

b) tutti gli standards di macellazione e di produzione sono stati rispettati;

c) sono state ottenute in stabilimenti dedicati sotto la supervisione del veterinario ufficiale.

I presupposti scientifici del citato sistema denominato DBES, ai fini delle garanzie per la sicurezza del consumatore, sono anch'essi stati preventivamente approvati dai Comitati Scientifici della Commissione europea, i quali hanno recentemente respinto le perplessità sollevate in proposito dal Governo francese.

La riprova che i requisiti nel riferito programma, introducono elementi di maggior, seppur necessario, rigore ed elevano le garanzie sanitarie specifiche delle merci in questione, è offerta dalla constatazione che, a tutt'oggi, solo due degli stabilimenti di produzione del Regno Unito hanno ricevuto specifica abilitazione per l'esportazione delle carni prodotte.

Ferme restando le modalità fissate in sede comunitaria per la esportazione delle carni bovine del Regno Unito, il Ministero della Sanità italiano ha impartito precipue istruzioni operative ai Servizi veterinari periferici al fine di garantire un'efficace rintracciabilità dei prodotti pervenuti in Italia al fine di consentire, in caso di non corretta applicazione delle procedure da parte del Regno Unito, il sequestro di eventuali partite non conformi.

In merito alle attuali conoscenze scientifiche sulla correlazione tra il « morbo della mucca pazza » e la nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, si fa presente che tutti gli studi, tuttora in corso, che hanno messo in evidenza tale correlazione ed i rischi da essa derivanti sono costantemente sottoposti alla valutazione dei Comitati scientifici dell'Unione Europea e dei ricercatori italiani dell'Istituto Superiore di Sanità e di essi si tiene conto nell'adozione di qualsiasi misura cautelare.

Per quanto riguarda, infine, i prospettati problemi commerciali che potrebbero derivare agli allevatori italiani da un eccesso di importazione di carne inglese, dai dati disponibili presso questo Dicastero e fermo il rispetto delle competenze proprie del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in materia, risulta che:

sul totale delle importazioni di carne bovina in Italia, vi è una prevalenza di origine comunitaria (circa il 90 per cento del totale);

prima dell'adozione da parte dell'UE dell'embargo nei confronti del Regno Unito, le introduzioni in Italia di carne bovina in provenienza da detto Paese rappresentavano circa il 5 per cento del totale di origine comunitaria;

la quota maggiore di introduzioni in Italia di carni bovine dagli Stati membri (pari al 75 per cento) proviene dalla Francia, Germania e paesi Bassi: tale quota, sia negli anni precedenti che in quelli successivi all'embargo, è rimasta sempre costante, a riprova di flussi commerciali ormai consolidati;

le introduzioni di carni bovine dal Regno Unito sono attualmente consentite, come dianzi ricordato, in provenienza da due stabilimenti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

LECCESE, PAISSAN, PROCACCI,
BOATO, CENTO, DALLA CHIESA, DE BE-

NETTI, GARDIOL, GALLETTI, PECORARO SCANIO, SARACENI, SCALIA e TURRONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da un articolo apparso sul quotidiano *La Repubblica* del 27 aprile 1999 si apprende di sanguinosi combattimenti fra *pitbull*, una particolare razza di cani, nei pressi di Roma;

il commissariato di Tivoli ha iniziato un'inchiesta dopo ritrovamenti nella zona di videocassette che riprendevano i combattimenti e ritrovamenti di *pitbull* e altri cani con evidenti cicatrici da combattimento;

da una stima della lega anti vivisezione, un'associazione animalista diffusa su tutto il territorio nazionale, si calcola che 5.000 animali l'anno siano coinvolti in questi sanguinosi combattimenti;

dietro questi combattimenti si nasconde un giro d'affari che nel 1995 gli inquirenti romani hanno stabilito pari a 100 miliardi l'anno, e che nel 1997 era già decuplicato passando a 1.000 miliardi l'anno;

si calcola che un animale ben addestrato e feroce possa avere un valore « sul mercato » di oltre 50 milioni;

risulta che la polizia di Tivoli, a capo dell'inchiesta, abbia scoperto un cimitero clandestino dove vengono sepolti i cadaveri dei cani morti durante i combattimenti;

nella sola città di Roma, dalle periferie al centro storico, si registrano circa trenta episodi al mese di aggressioni da parte di molossoidi e altri cani nei confronti di altri animali ed esseri umani;

tali aggressioni fanno pensare che alcuni di questi cani subiscano un addestramento teso ad enfatizzare la loro aggressività;

è sempre più frequente la denuncia della sparizione di cani che vengono usati come « prede » durante gli addestramenti;

il comune di Roma ha annunciato che farà entrare in vigore a partire da fine

maggio prossimo una ordinanza comunale che regolerà l'acquisto e la custodia di cani particolarmente pericolosi —:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti e quali misure urgenti intenda porre in essere affinché siano puniti severamente chi induce questi cani all'addestramento e al combattimento. (4-24059)

RISPOSTA. — *Il fenomeno dei combattimenti fra cani, valutato centinaia di milioni, è strettamente legato ad organizzazioni malavitose che, improvvisando gare, incentivano scommesse e procurano affari economici illeciti ed esentasse.*

In tale deprecabile attività si esalta la spregiudicata capacità dei preparatori dei cani da combattimento, generalmente Pit-Bull, i quali per l'addestramento utilizzano cani randagi o rubati.

Data l'importanza e la necessità di promuovere ogni iniziativa atta a debellare tale fenomeno, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 5 novembre 1999, apposito Disegno di Legge elaborato da tecnici del Ministero della Sanità, dei Ministeri dell'Interno, dell'Ambiente e delle Politiche Agricole e Forestali i quali, tenendo in debita considerazione le precedenti iniziative legislative, hanno espresso la necessità di disciplinare la detenzione di cani potenzialmente pericolosi, e di vietare i combattimenti con adeguate sanzioni per coloro che organizzano, gestiscono o assistono a gare.

La disciplina normativa contemplata nel citato Disegno di Legge corrisponde alle attuali esigenze del Paese e tale ipotesi di provvedimento legislativo è stata accolta favorevolmente da parte sia della stampa sia dell'opinione pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per per la sanità: Antonino Man-
giacavallo.

LUMIA, BRANCATI e SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il 26 marzo 1999 veniva presentata interrogazione al Ministro del Murst n. 4-

23234 in ordine ad un Regolamento del 23 marzo 1999 approntato dall'università degli studi di Napoli «Federico II» per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. In tale Regolamento si prevedeva: all'articolo 14, tra i requisiti per la partecipazione, un'età inferiore ai 32 anni e all'articolo 22 l'elevazione, in fase di prima applicazione per il corrente anno, di tale limite a 35 anni;

con grande celerità il Ministro rispondeva già il 9 aprile 1999, a firma del Sottosegretario Luciano Guerzoni, affermando che: «questo ministero deve rilevare che, effettivamente, possono essere sollevati dubbi circa la legittimità dell'inserimento del limite di età di 35 anni tra i requisiti di partecipazione alle lezioni, in contrasto con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di concorsi, anche con la selezione prevista dal regolamento approvato dal predetto Ateneo non si configura come un vero e proprio concorso. In linea generale, peraltro, la prassi seguita è quella di applicare per analogia la normativa vigente per i concorsi pubblici, anche se le università, nell'esercizio della loro autonomia, possono stabilire particolari procedure per il conferimento degli assegni (...). Alla luce delle considerazioni esposte appare quindi inopportuno inserire il limite di età tra i requisiti di partecipazione a selezioni riservate a studiosi ai quali è richiesta una comprovata attività di ricerca ed una valida esperienza professionale »;

nonostante questa chiara risposta e nonostante le richieste avanzate dall'Adi, Associazione dottorandi e dottori di ricerca, e da un gruppo di circa 70 dottori di ricerca, il Rettorato dell'università «Federico II» manifestava nei fatti la volontà di non tenere in alcun conto lo spirito del legislatore, le raccomandazioni del Murst e il buon senso. Infatti, veniva bandito l'11 giugno un concorso per il conferimento di n. 219 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex articolo 51 comma 6 della legge 449/1997. In tale bando all'ar-

ticolo 2 si richiedeva, tra l'altro, ai concorrenti il requisito di un'età inferiore ai 35 anni -;

che cosa il Ministro intenda fare per garantire il rispetto delle leggi che il Parlamento ha approvato e l'attuazione di quanto previsto dalla circolare n. 9/1998 del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui chiaramente si afferma che: «la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta ai limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione »;

quale sia la natura del servizio e l'oggettiva necessità dell'amministrazione dell'università degli studi di Napoli «Federico II» tale da imporre l'inserimento di un limite di età di 35 anni quest'anno e di anni 32 il prossimo anno per coloro che aspirano al conferimento di assegni di collaborazione all'attività di ricerca;

quali proposte il Ministro intenda dare ad almeno due generazioni di dottori di ricerca di età compresa tra i 35 e i 50 anni che sono costati per la propria formazione ingenti risorse alla comunità e le cui competenze (scientifiche e didattiche) oggi l'università degli studi di Napoli «Federico II» dichiara inservibili per motivi anagrafici;

quali siano secondo il Ministro le motivazioni scientifiche che rendono idoneo alla collaborazione all'attività di ricerca un candidato di 34 anni e inidoneo uno di 36. E come è scientificamente giudicabile che l'età massima richiesta possa essere quest'anno di 35 anni e nel 2000 di 32;

come sia possibile che l'università possa decidere regolamenti e norme in opposizione alle linee direttive del Murst in particolare utilizzando fondi frutto di cofinanziamenti;

che cosa si debba intendere, alla luce delle improvvide decisioni dell'università degli studi di Napoli, per autonomia delle

università italiane e se questa autonomia alla luce di quanto avvenuto nell'università degli studi di Napoli « Federico II » debba essere intesa, d'ora innanzi, come arbitrio. (4-24745)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata si fa presente che il Rettore dell'Università « Federico II » di Napoli ha comunicato che, con decreto rettorale n. 3254 del 6 ottobre scorso, è stato abrogato il limite di età previsto dagli articoli 14 e 22 del regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. n. 905 del 23 marzo 1999, e dal I comma dell'articolo 2 del bando di concorso per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. n. 2333 dell'11.6.1999.*

Il decreto rettorale già citato n. 3254 del 6 ottobre 1999, è stato successivamente ratificato, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto dell'Ateneo Federiciano, dal Senato Accademico, con delibera del 15 ottobre scorso e dal Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27 ottobre scorso.

I termini di partecipazione al concorso sono stati di conseguenza riaperti.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

MANZONI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'assemblea dei geometri della provincia di Brindisi, tenutasi il 29 ottobre 1999, ha denunciato la situazione di disagio in cui versa la categoria a causa dei disservizi vari dell'Ufficio del territorio (già Ufficio tecnico erariale) della provincia di Brindisi;

secondo la denuncia, gli atti di aggiornamento catastale (variazioni catastali in genere, atti di frazionamento, tipo mappale, estratti catastali, verifica di continuità storica, eccetera) relativi alla proprietà immobiliare vengono approvati con intollerabile ritardo, e tale da arrecare pregiu-

dizio non solo agli interessi della categoria e dell'utenza in genere, ma anche a quelli dell'Erario —:

se, e quali iniziative ritenga di dovere assumere con urgenza al fine di assicurare piena e normale funzionalità all'indicato Ufficio del territorio. (4-27432)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica segnalata dall'interrogante l'ufficio del Territorio di Brindisi, interessato al riguardo, ha riferito che il lamentato « intollerabile ritardo » nel rilascio delle certificazioni non è corrispondente al vero, in quanto i tempi di consegna, già molto contenuti in precedenza, sono stati, all'attualità, ulteriormente ridotti come segue:*

certificati e visure automatizzate: tempo reale;

certificati ed estratti mappa con consultazione da archivio cartaceo: 3 giorni se richiesti con diritto d'urgenza ed 8 giorni se richiesti senza diritto d'urgenza;

accettazione pratiche di accatastamento di unità immobiliari (DOCFA) con rilascio ricevuta: tempo reale;

atti di aggiornamento cartografico approvati: 14 giorni per i tipi di frazionamento e 50 giorni per i tipi mappali.

Il predetto ufficio ha altresì precisato che i ritardi nella consegna degli atti di aggiornamento sono stati causati essenzialmente dai lavori che, a decorrere dal 2 giugno 1999 e sino alla prima decade di ottobre, hanno interessato l'Ufficio per il rifacimento totale della rete locale.

Risulta peraltro che tale circostanza è stata portata a conoscenza del locale Collegio Provinciale dei Geometri, il quale nella persona del suo Presidente, ha anche partecipato ad un sopralluogo congiunto con tecnici Sogei, durante le fasi di attrezzaggio.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MAZZOCCHIN. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha recentemente emesso un decreto legislativo n. 296 del 23 luglio

1999 riguardante il riordino dell'istituto nazionale astrofisica (Inaf), sul quale la Commissione bicamerale sull'attuazione della riforma amministrativa ha formulato il parere proponendo alcune modifiche, che sono state condivise dallo stesso Governo;

nella formulazione definitiva il Governo non ha, poi, tenuto conto delle modifiche in particolar modo per quanto riguarda: a) la sede che è stata fissata a Roma, mentre si proponeva di affidarne la scelta agli organi dell'Inaf; b) le funzioni del consiglio direttivo al quale sono state attribuite le funzioni del consiglio di facoltà riguardo al reclutamento (articolo 11, comma 4, lettera d) mentre la Commissione bicamerale aveva raccomandato che fossero attribuite all'organo collegiale del dipartimento degli osservatori;

tali differenze sono rilevanti e rischiano di compromettere i corretti rapporti tra gestione degli osservatori e gestione dei progetti nazionali —:

come giustifichi le sue scelte e se non ritenga opportuno modificare il decreto sull'Inaf seguendo il parere della Commissione bicamerale a suo tempo approvato. (4-25554)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato relativo al provvedimento di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, denominato INAF, si fa presente quanto segue.*

Il decreto legislativo n. 296 del 23 luglio 1999 è stato emanato in modo sostanzialmente conforme alle osservazioni della Commissione bicamerale che non sono state seguite dal Ministro solo su alcune osservazioni di ordine formale.

In particolare, non è stato recepito il rilievo all'articolo 1, comma 1, il quale prevede l'istituzione dell'INAF; infatti, per motivi organizzativi e per evitare possibili situazioni di contenzioso, il provvedimento in questione dispone che l'Istituto abbia sede a Roma, con strutture decentrate sul territorio nazionale, mentre, com'è noto, il parere della Commissione bicamerale inten-

deva rimettere ai regolamenti di organizzazione l'individuazione della sede legale dell'Ente.

Quanto all'articolo 11, comma 4, lettera d, comma 5, non si è ritenuto opportuno aderire al suggerimento della Commissione bicamerale di attribuire agli organi collegiali dei dipartimenti, (che, peraltro verrebbero a costituire un ulteriore organo collegiale oltre a quelli già previsti) anziché al consiglio direttivo le funzioni svolte nelle università dal consiglio di Facoltà ai sensi della legge 210/98, per quanto riguarda — le procedure per la copertura dei posti messi a concorso.

La soluzione, adottata nel testo, di mantenere le competenze suddette al consiglio direttivo tiene conto, a parere del Ministro, della complessità delle procedure di copertura dei posti di astronomo. Ove si accogliesse il parere dell'organismo bicamerale si potrebbero determinare situazioni conflittuali all'interno dell'ente fra le varie strutture.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

se corrisponda al vero che il Governo stia valutando (MF 20 gennaio 1999) la possibilità di dotare tutti i detenuti italiani di un accesso privilegiato alla televisione digitale via satellite;

se corrisponda al vero che in ognuna delle 200 carceri italiane potrebbero essere installate delle paraboliche a spese dello Stato;

quale sia il costo di tale iniziativa;

se la ritenga opportuna e comprensibile all'opinione pubblica;

se siano state prese analoghe iniziative per dotare di paraboliche anche le

abitazioni di quei cittadini, non detenuti, che non possono permettersene l'acquisto;

se in particolare per questi ultimi siano previste agevolazioni per comprare il decoder e per sostenere il costo dell'abbonamento alla pay tv. (4-21830)

RISPOSTA. — *Sulla base delle informazioni fornite in merito alla problematica sollevata con l'interrogazione citata si comunica quanto segue.*

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha provveduto ad effettuare una ricerca di mercato interessando le due principali piattaforme televisive fornitrici di programmi trasmessi in Pay-Tv, Stream e Tele+, al fine di conoscere i costi di gestione del servizio.

Allo stato è pervenuto solo il listino prezzi per multiutenze inviato dalla Stream S.p.A., dal quale si evince che la suddetta società potrebbe fornire in locazione i propri impianti che consentono di centralizzare gli apparati riceventi in un'unica postazione per ogni istituto e, quindi, diffondere il segnale dei propri canali tematici per un numero illimitato di apparecchi televisivi.

Il costo dell'abbonamento, della durata di due anni, al « pacchetto » televisivo Blue Stream è di L. 9.900 mensili per ogni stanza che usufruisce del servizio: pertanto i costi sarebbero elevatissimi e dunque non sostenibili attesa l'esiguità dei fondi disponibili sul pertinente capitolo di bilancio.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

MIGLIORI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. — Per sapere —* pre-messo che:

nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 novembre 1999 alcuni fossi, in particolare lo Stregale ed il Funandola, in località Montemurlo (Prato) hanno straripato con conseguenze calamitose per abitazioni, beni e varie attività produttive nel comune medesimo;

quasi tutto il comprensorio del comune di Montemurlo e zone limitrofe,

come Poggio a Caiano e Carmignano, sono costantemente oggetto di tali eventi con conseguenze particolarmente drammatiche;

da una prima stima i danni subiti dalle attività produttive in loco sembrano ammontare ad un totale di circa 15 miliardi, oltre ai danni subiti da civili abitazioni;

da tempo si è parlato di risanamento dei fossi e di una corretta opera pubblica atta ad evitare così pesanti danni economici alla collettività pubblica dei luoghi in questione —:

se non si reputi opportuno verificare se tali lavori di risanamento sono stati eseguiti o almeno programmati al fine di evitare che tali disastri possano nel futuro nuovamente accadere. (4-27113)

RISPOSTA. — *In seguito agli eventi alluvionali che hanno investito il territorio della Regione Toscana nei giorni 18 e 19 novembre 1999 è pervenuta al Dipartimento della Protezione Civile una delibera della Giunta Regionale della Toscana con la quale è stata richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza per alcuni comuni della Regione.*

I danni più gravi, riscontrati tutti nella Provincia di Prato e in particolare nei comuni di Carmignano, Montemurlo, Prato, Poggio e Coriano, sono stati segnalati, in data 21 dicembre 1999, dalla locale Prefettura al Dipartimento della Protezione Civile; la loro stima sommaria ammontava a lire 11.000 milioni.

Successivamente, con ordinanza n. 3027 del 18 dicembre 1999 sono stati autorizzati interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi da giugno a dicembre dell'anno 1999 in varie regioni, tra cui, appunto, la Toscana.

In base a tale provvedimento sono stati assegnati alla regione Toscana lire 10.000 milioni per far fronte ai danni prodottisi a causa degli eventi meteorologici verificatisi sia nei giorni 20 e 21 ottobre 1999, nelle

province di Massa Carrara e Lucca, sia nei giorni 18 e 19 novembre 1999, nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Pistoia e Pisa.

Per assicurare interventi più agili, operativi e tempestivi si è affidata la responsabilità attuativa dell'ordinanza alle Regioni con la concessione di un insieme di deroghe legislative limitate e specifiche e ormai già consolidate, tese a promuovere l'accelerazione delle procedure di affidamento. Tra di esse va evidenziata la convocazione di speciali conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate all'approvazione dei progetti, dove l'assenza ingiustificata o il difetto dei poteri dei rappresentanti presenti non è causa di paralisi dell'organo e dove il voto contrario deve necessariamente contenere le prescrizioni progettuali necessarie al suo superamento. Le conferenze sono state calendarizzate a seguito dell'approvazione del piano.

L'ordinanza prevedeva che le regioni provvedessero in primo luogo, ove mancanti, all'individuazione in dettaglio dei territori interessati dai fenomeni alluvionali e di dissesto. Successivamente, la regione ha avuto 60 giorni di tempo per elaborare un piano complessivo delle attività di intervento, che in questi giorni comunicherà al Dipartimento della Protezione Civile che procederà alla relativa presa d'atto. Il piano dovrà prevedere l'individuazione dei soggetti attuatori dei singoli interventi (usualmente gli enti locali competenti territorialmente) e dovrà dare particolare risalto agli interventi di rimozione dei pericoli incombenti e di prevenzione del rischio idrogeologico.

Per quanto riguarda il ripristino delle infrastrutture e la sistemazione dei corsi d'acqua, si ricorda che con ordinanza n. 2853 del 1.10.1998 è stata assegnata al Presidente della Regione Toscana, in qualità di Commissario delegato, la somma di 5 miliardi per gli interventi nei comuni delle province di Lucca e Prato. Il piano degli interventi prevedeva la realizzazione di una cassa di espansione per i torrenti Agna e Bagnolo, località Oste nel comune di Montemurlo (PO) per un importo presunto di

lire 800 milioni; tale intervento è stato finanziato con fondi del D. L. n. 180/98.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Franco Barberi.

MOLINARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

la legge 21 ottobre 1994, n. 584 (articolo 7), permette al dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri di assumere cento unità di personale tecnico, in posizione di « fuori ruolo », per la durata di tre anni da altri enti, anche locali, per le urgenti necessità;

il succitato articolo 7 permette a tale personale in posizione di « fuori ruolo » di essere messo in ruolo nel dipartimento dei servizi tecnici nazionali, a domanda, anche in sovrannumero nella rispettiva qualifica, allo scadere dei tre anni di fuori ruolo —:

vista l'attuale situazione di crisi e di incertezza sul futuro del dipartimento dei servizi tecnici nazionali, quali siano le reali intenzioni nei confronti di detto personale, anche in vista dell'imminente scadenza del periodo dei tre anni di « fuori ruolo » per i primi tecnici immessi per mezzo della suddetta legge;

quali si prevede saranno le modalità del passaggio in ruolo, anche in funzione della prevista fuoriuscita del dipartimento dei servizi tecnici nazionali dall'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. (4-07430)

RISPOSTA. — L'articolo 7 della legge 21 ottobre 1994, n. 584, prevedeva che il personale posto in posizione di fuori ruolo per un periodo non superiore a tre anni presso il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potesse essere inquadrato, previa domanda, nei ruoli del succitato Dipartimento.

Al riguardo si rappresenta che, a tutt'oggi, coloro i quali hanno presentato domanda ai sensi del citato articolo 7, sono

stati tutti inquadrati con i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

DPCM del 12.02.1998 n. 26 impiegati;

DPCM del 16.04.1998 n. 5 impiegati;

DPCM dell'1.10.1998 n. 10 impiegati;

DPCM del 12.03.1999 n. 1 impiegato;

per un totale di 42 dipendenti.

Si precisa, altresì, che alcuni dipendenti non sono stati inquadrati, in quanto gli stessi hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 132/99 convertito nella legge 226/99, concernente interventi urgenti in materia di protezione civile, di permanere nella posizione di fuori ruolo fino al 30 giugno 2000.

Infine si fa presente che:

il personale dei ruoli dei Servizi Tecnici Nazionali sarà inquadrato nella istituenda Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nella quale sono confluiti i Servizi Tecnici Nazionali, ai sensi dell'articolo 38 del D.lgs. 30.07.99, n. 300;

il personale del Servizio Sismico Nazionale transiterà nell'Agenzia della Protezione Civile ai sensi dell'articolo 79 dello stesso decreto legislativo;

il personale del Servizio Dighe, sottoposto ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.lgs. 31.03.98, n. 112, transiterà nel Registro Italiano Dighe di prossima istituzione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

PROCACCI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

si è svolto domenica 6 settembre 1998 il Palio delle ranocchie a Paganico (Grosseto) facendo correre alcuni carretti con sopra tre ranocchie ciascuno, trainati da contradaioi lungo un percorso cittadino;

l'ente morale Lav-Lega anti vivisezione aveva diffidato ufficialmente il sindaco, gli organizzatori ed il servizio veterinario Asl, a rilasciare ognuno per quanto di competenza le autorizzazioni necessarie e, quindi, a svolgere o a far svolgere la corsa;

l'articolo 727 del codice penale punisce, fra l'altro, « chiunque adopera animali in giuochi o spettacoli insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche etologiche »;

la natura e le caratteristiche etologiche delle rane sono quelle di vivere tranquillamente nel loro ambiente naturale e non di essere a questo sottratte e addirittura poste su carretti da cui cadere continuamente, frettolosamente e violentemente rimesse sugli stessi, correndo verso uno pseudo traguardo; su ciò il Ministro interrogato dovrebbe convenire;

secondo notizie di stampa, il servizio veterinario della Asl grossetana avrebbe prima vietato il cosiddetto palio e, successivamente, autorizzato la manifestazione con l'intesa di accertare lo stato degli animali —:

se sia al corrente di quanto esposto;

se risulti quali elementi siano intervenuti per questo repentino cambiamento di posizione ufficiale e sulla base di quali controlli tecnico-scientifici sia stato accertato *a posteriori*, dopo la gara, che gli animali non avrebbero subito maltrattamenti;

quali provvedimenti intenda prendere al fine di vietare lo svolgimento di simili manifestazioni, peraltro diseducative, nel rispetto dell'articolo 727 del codice penale modificato con legge n. 473/1993.

(4-19441)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto ispettivo in esame sulla base degli elementi acquisiti a livello locale dal Commissariato del Governo nella Regione Toscana.

A tal riguardo, risulta che il Servizio Veterinario dell'ASL n. 9 di Grosseto non aveva autorizzato né, tanto più, ha potuto

evitare la manifestazione in questione, in quanto l'Autorità preposta ai sensi della normativa vigente è, nella fattispecie, il Sindaco.

Il Servizio Veterinario, su richiesta del Sindaco di Civitella Paganico, esprimeva altresì per iscritto parere negativo, riferendosi all'eventuale reato di maltrattamento di animali previsto dalla Legge 22 novembre 1993, n. 473, in base anche all'atto di diffida inviato dal Presidente dell'Associazione Nazionale L.A.V. Sig.ra Elisa D'Alessio.

L'Amministrazione Comunale di Civitella Paganico, nonostante il parere negativo, peraltro non vincolante secondo le norme vigenti, decideva comunque di effettuare il « Palio delle ranocchie ».

Non avveniva, quindi, nessun tipo di accordo tra il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 9 e l'Amministrazione Comunale in merito al numero di animali da coinvolgere nella manifestazione, né tanto meno alla possibilità che la medesima fosse autorizzata, come è stato impropriamente riportato da alcuni organi di stampa.

Infatti, un Veterinario dell'ASL n. 9 interveniva alla manifestazione di domenica 6 settembre 1998 insieme ai Carabinieri di Civitella Paganico, destinatari anche essi della medesima diffida scritta.

Proprio in seguito ad una consultazione con il locale Comandante dell'Arma, veniva deciso di non interrompere la manifestazione per motivi di ordine pubblico, considerato il numero di persone presenti ed il loro particolare attaccamento alle tradizioni paesane.

Il medesimo Veterinario provvedeva a verificare lo stato di salute degli anfibii alla fine della « corsa », per accertare che gli animali non avessero subito danni nel partecipare ad uno spettacolo dove non erano rispettate le loro caratteristiche etologiche: da tale visita sugli animali non risultavano segni di ferite o lesioni.

Comunque, tenuto conto che gli anfibii sono stati sottoposti a giochi e spettacoli insostenibili per la loro natura anche etologica e ciò in violazione dell'articolo 727 del codice penale, modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, i fatti, concretiz-

zando ipotesi di reato, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Grosseto.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

PROCACCI. — Ai Ministri degli affari esteri e della sanità. — Per sapere — premesso che:

quella della sperimentazione animale a fini di cosmesi è una delle crudeltà più inutili e odiose;

negli ultimi anni sono state raccolte in Europa quattro milioni di firme per chiederne la fine, ma le ragioni di mercato hanno imposto una politica di slittamenti: prima al 1998, poi al 2000;

proprio in questi giorni, in duecento piazze di settanta città d'Italia si è svolta una grande iniziativa della Lav-Lega anti vivisezione: « la rottamazione di cosmetici testati su animali » che saranno inviati al commissario europeo Emma Bonino con la richiesta di « conferma » del 30 giugno 2000 come data per l'abolizione di questo tipo di test su animali —:

se si intenda, al fine di scongiurare ulteriori slittamenti, portare nelle competenti sedi comunitarie, una ferma e decisa posizione dell'Italia in tal senso;

se intendano rendere finalmente concreta nel nostro paese la possibilità di riconoscimento e di applicazione dei metodi sostitutivi al modello animale ai fini di ricerca di cosmesi, ciò porrebbe l'Italia all'avanguardia in Europa. (4-20067)

RISPOSTA. — Il rinvio al 1° gennaio 1998 e successivamente al 1° giugno 2000 dell'entrata in vigore del divieto d'uso nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti sperimentati su animali, ha trovato la sua giustificazione nel fatto che, malgrado ogni ragionevole sforzo, non è stato ancora possibile dimostrare scientificamente che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente.

La valutazione del rischio tossicologico degli agenti chimici, compresa la valutazione degli effetti a lungo termine, mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione e per lo sviluppo, si basa in generale, ed in diverso grado a seconda dell'entità dell'esposizione umana, sull'impiego di batterie di saggi sperimentali in vivo ed in vitro, validati e raccomandati a livello sovranazionale.

Attualmente, nonostante i diversi tentativi fatti sino ad ora per cercare di convalidare metodologie in vitro alternative a quelle in vivo, sono stati ottenuti progressi significativi solamente nei settori della fototossicità, corrosività, ed in parte della tossicologia genetica.

In altre aree tossicologiche, metodologie diverse da quelle in vivo, necessitano ulteriori sviluppi e convalide. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di riconoscimento e di applicazione di metodi sostitutivi al modello animale ai fini di ricerca della cosmesi, è opportuno precisare che alcuni studi e ricerche sono già in atto in sedi internazionali quali, ad esempio, lo European Centre for the Validation of Alternative Methods o ECVAM, e nazionali quali l'Istituto Superiore di Sanità e alcune Università.

Inoltre, in virtù degli obblighi previsti dalle Direttive CEE 86/609 e 93/35 gli Stati membri della UE sono tenuti ad inviare annualmente alla Commissione europea una relazione comprendente dati precisi sul numero ed il tipo di esperimenti, concernenti prodotti cosmetici, effettuati su animali. A tale proposito, per quanto riguarda l'Italia, si sottolinea che l'Istituto Superiore di Sanità non svolge attività sperimentale sugli animali in relazione ai cosmetici.

L'Italia, come molti altri Paesi, ha espresso in sede comunitaria preoccupazione per la lentezza dei progressi compiuti nello sviluppo di metodi alternativi e ha chiesto alla Commissione Europea di fare tutto il possibile affinché questi vengano messi a punto e utilizzati in sostituzione di quelli che comportano la sperimentazione animale. Ha altresì sollecitato la stessa Commissione ad adoperarsi nel contempo

affinché su tale posizione si formi il più vasto consenso internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

PROCACCI. — Ai Ministri della sanità e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

la decisione di Consiglio Ue del 16 marzo 1988 (98/256/CE) afferma al punto 1 «...omissis... i nuovi dati pubblicati nel Regno Unito hanno dato un ulteriore avallo all'ipotesi che esista un nesso tra l'esposizione all'agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la nuova variante della malattia di creutzfeld-jacobs nell'uomo; il 16 settembre 1997 il Comitato consultivo britannico per l'encefalopatia spongiforme (SEAC) è giunto alla conclusione che recenti ricerche hanno fornito nuove e convincenti prove che l'agente del BSE è identico a quello della variante della malattia di creutzfeld-jacobs nell'uomo; il 18 settembre 1997 il comitato consultivo per le sostanze patogene pericolose (ACDP) ha affermato che l'agente del BSE dovrebbe essere classificato tra gli agenti patogeni per l'uomo »;

la decisione del Consiglio Ue del 23 aprile 1998 (98/272/CE) ha altresì affermato che «...non può essere esclusa, con riserva di ulteriori valutazioni scientifiche, la presenza di agenti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) in alcuno Stato membro... »;

la rivista scientifica New Scientist nel giugno del 1998 (La Stampa dell'11 giugno 1998) ha pubblicato che uno studio dell'Ufficio federale veterinario svizzero ha rilevato la presenza di una percentuale di circa il 4,5 per mille di bovini che, apparentemente sani, stavano in realtà incubando la malattia e che sulla base di tali risultati in Europa potrebbero esservi più di 470 mila bovini in apparenza sani ma in uno stato di incubazione;

la ricerca ha dimostrato come la sola diagnosi effettuata al momento della manifestazione della malattia non sia sufficiente;

a tutt'oggi non vi sono iniziative per sviluppare diagnosi alternative a quelle tardive eseguibili con i sintomi manifestati;

sono stati segnalati casi di forme patologiche ascrivibili alla sindrome di Creutzfeld-Jacob;

a Napoli e provincia si sono recentemente verificati due casi, come già per altri otto decessi del 1999, di sospetta diagnosi del morbo di Creutzfeld-Jakob, una malattia che, secondo autorevoli esperti, sembra essere la variante umana dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

notizie giornalistiche (*la Repubblica* del 14 ottobre 1999) affermano che sarebbero stati effettuati i primi acquisti di carni inglesi da parte di commercianti del nostro Paese;

il governo francese non ha ancora liberalizzato la vendita della carne inglese sul proprio territorio —

quali iniziative siano state messe in atto per verificare l'introduzione di carne inglese;

se non si intenda seguire l'esempio della Francia ed attendere maggiori approfondimenti scientifici prima di liberalizzare la vendita delle carni inglesi;

quali iniziative siano state prese per finanziare eventualmente sistemi di ricerche alternativi per permettere di formulare diagnosi precoci poiché, come confermato dalle ricerche svizzere, esiste il pericolo che animali con la malattia in incubazione siano liberamente commercializzati;

quali iniziative si intendano adottare per svolgere opera di informazione alla cittadinanza sui rischi e i pericoli relativi alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), conformemente a quanto affermano gli stessi documenti Ue. (4-26335)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame nei limiti di competenza.

Per quanto riguarda l'ipotetico rischio legato all'introduzione in Italia di carni bovine provenienti dal Regno Unito, si evi-

denzia che la rimozione dell'embargo, disposta dalla Commissione europea con decisione n. 98/692/CE del 25 novembre 1998, è divenuta operativa con la successiva decisione della stessa Commissione del 23 luglio 1999, che ha stabilito nel 1° agosto 1999 la data di effettiva ripresa delle esportazioni.

Com'è noto, dalla data di adozione dell'embargo, la Commissione europea ha intrapreso varie e costanti azioni di vigilanza a tutela dei consumatori e delle produzioni animali degli altri Paesi, sia mediante l'effettuazione di apposite visite ispettive nel Regno Unito, al fine di verificare l'applicazione di idonee misure di controllo da parte delle Autorità di detto Stato, sia attraverso la consultazione dei Comitati Scientifici comunitari sugli aspetti di carattere scientifico.

Occorre sottolineare, peraltro, che la riapertura della esportazione di carni bovine dal Regno Unito è tuttora condizionata, in quanto, oltre ad essere limitata alle sole carni (bovine) disossate (e relativi prodotti), ad essa non si applica l'ordinario regime di libero scambio, proprio del Mercato Unico, ma le più rigide regole individuate e contenute in un apposito programma di controllo e verifica adottato dalle stesse Autorità del Regno Unito, e validato in sede comunitaria, denominato *Date-Based Export Scheme (DBES)*.

Tale programma è fondato sull'accertamento sia di specifici requisiti che gli animali devono possedere sia delle garanzie di produzione delle carni da essi derivate.

In particolare, gli animali devono:

1) essere nati nel Regno Unito dopo il 1° agosto 1996;

2) avere un'età compresa fra i 6 e i 30 mesi;

3) essere stati chiaramente identificabili durante tutta la loro vita; la loro data di nascita e l'identità della madre devono essere noti, tutti i movimenti commerciali devono essere registrati su un passaporto o in un sistema computerizzato;

4) essere nati da madre che non ha sviluppato la BSE, non è sospetta di aver la

BSE ed è vissuta almeno sei mesi dopo la nascita dell'animale.

Inoltre, la carne disossata ed i prodotti derivati possono essere esportati solo se accompagnati da un certificato sanitario ufficiale che certifica che:

a) le condizioni sopra riportate sono state rispettate;

b) tutti gli standards di macellazione e di produzione sono stati rispettati;

c) sono state ottenute in stabilimenti dedicati sotto la supervisione del veterinario ufficiale.

I presupposti scientifici del citato sistema denominato DBES, ai fini delle garanzie per la sicurezza del consumatore sono anch'essi stati preventivamente approvati dai Comitati Scientifici della Commissione europea, i quali hanno recentemente respinto le perplessità sollevate in proposito dal Governo francese.

La riprova che i requisiti nel riferito programma, introducono elementi di maggior, seppur necessario, rigore ed elevano le garanzie sanitarie specifiche delle merci in questione, è offerta dalla constatazione che, a tutt'oggi, solo due degli stabilimenti di produzione del Regno Unito hanno ricevuto specifica abilitazione per l'esportazione delle carni prodotte.

Ferme restando le modalità fissate in sede comunitaria per la esportazione delle carni bovine del Regno Unito, il Ministero della Sanità italiano ha impartito precipue istruzioni operative ai Servizi veterinari periferici al fine di garantire un'efficace rintracciabilità dei prodotti pervenuti in Italia al fine di consentire, in caso di non corretta applicazione delle procedure da parte del Regno Unito, il sequestro di eventuali partite non conformi.

In merito alle attuali conoscenze scientifiche sulla correlazione tra il « morbo della mucca pazza » e la nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, si fa presente che tutti gli studi, tuttora in corso, che hanno messo in evidenza tale correlazione ed i rischi da essa derivanti sono

costantemente sottoposti alla valutazione dei Comitati scientifici dell'Unione Europea e dei ricercatori italiani dell'Istituto Superiore di Sanità e di essi si tiene conto nell'adozione di qualsiasi misura cautelare.

Com'è noto, la sola patologia umana che si può ascrivere a trasmissione della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è la c.d. « nuova variante » della malattia di Creutzfeldt-Jakob, o « nvCJ », ma tale patologia non è stata mai riscontrata in Italia, dove invece continua ad essere registrata, con l'atteso tasso di prevalenza (1 su un milione di abitanti), la forma « classica » della malattia di « CJ ».

Anche i casi di Creutzfeldt-Jakob segnalati a Napoli appartengono alla comune forma « classica » e non alla « nuova variante », che potrebbe essere messa in correlazione con la BSE.

Per quanto riguarda i test per la diagnosi di BSE, quelli attualmente disponibili, la cui validità è riconosciuta a livello internazionale dall'O.I.E. (Office international des Epizooties) e dalla Comunità europea, sono l'esame istologico su sezioni del sistema nervoso centrale colorate (con il quale si evince il tipico aspetto spongiforme del tessuto), e l'esame immunoistochimico su sezioni di sistema nervoso centrale, in grado di svelare i tipici accumuli di « PR-Pres ».

Vista la complessità di tali esami, per entrambi è necessario un tempo di circa 3 settimane.

Di recente, sono stati sviluppati ulteriori test basati su diverse metodiche immunoenzimatiche (immunoblotting), che hanno l'inevitabile vantaggio della velocità di esecuzione (6-10 ore) rispetto ai primi il che ha permesso, ad esempio, l'uso di screening su animali regolarmente macellati, recentemente attuato in Svizzera.

Detti test, comunque, non hanno ancora ricevuto riconoscimento ufficiale internazionale, anche se la Comunità europea, ad un primo esame, li ha ritenuti soddisfacenti dal punto di vista della sensibilità e specificità.

Entrambe le categorie dei test descritti sono tuttavia applicabili solo per svelare

uno stadio della malattia che, a prescindere dalle manifestazioni cliniche sull'animale, risulta senza dubbio tardivo rispetto all'infezione.

È da notare però che, viste anche le incertezze che ancora sussistono in materia di eziologia e patogenesi della malattia, la quale non dà alcuna manifestazione infiammatoria né risposta immunologica negli animali infetti, al momento non esiste la possibilità di effettuare test più precoci.

Questo Ministero segue con molta attenzione lo sviluppo delle ricerche relative alle diagnosi precoci, la cui valutazione è attualmente in corso presso i Comitati Scientifici della Commissione europea.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Antonino Mangiacavallo.

RIZZA. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei beni e le attività culturali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

nel 1989 venne istituita la facoltà di scienze ambientali presso l'università di Bologna (sede di Ravenna) e presso l'università di Venezia, i cui corsi iniziarono nell'anno accademico 1989-1990;

negli anni successivi la facoltà di scienze ambientali venne istituita in molte altre università italiane;

nel luglio del 1999 il rettore dell'università di Venezia Ca' Foscari, professor Rispoli, fece istanza al Cun (comitati 03, 04, 05 e 07) per ottenere l'equipollenza della facoltà di scienze ambientali alle facoltà di chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze biologiche, scienze geologiche e scienze forestali;

nello stesso mese di luglio i suddetti comitati del Cun hanno espresso parere negativo alla richiesta di equipollenza della laurea in scienze ambientali con le facoltà elencate;

a tutt'oggi quasi tutti i bandi di concorso riguardanti l'ambiente non conside-

rano i laureati in scienze ambientali e non sono state stabilite le loro specifiche attività professionali;

gli studenti che hanno conseguito la laurea in scienze ambientali si trovano quindi attualmente con un limitatissimo numero di sbocchi professionali —:

se non ritengano opportuno che il corso di laurea in scienze ambientali sia reso equipollente ai corsi di laurea suindicati, dando così ai laureati di questa facoltà pari opportunità di accesso ai concorsi e alle professioni previste da questo corso di studi. (4-25248)

RISPOSTA. — *In risposta all'atto di sindacato ispettivo suindicato si fa presente che l'articolo 9, comma 6, della legge 341/90 prevede che i provvedimenti relativi alla dichiarazione di equipollenza tra i diplomi di laurea vengano adottati su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale. Per quanto riguarda, in particolare, l'equipollenza della laurea in Scienze ambientali alle lauree in Chimica, Chimica industriale, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Scienze biologiche, Scienze geologiche e Scienze forestali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, il suddetto organo ha espresso parere non favorevole.*

Si riportano di seguito le motivazioni del diniego all'equipollenza richiesta:

alle lauree in Chimica, Chimica industriale e Chimica e tecnologie farmaceutiche in quanto le ore dedicate alle discipline chimiche sono di gran lunga inferiori a quelle che gli studenti dei tre corsi suddetti sono tenuti a sostenere. Il Curriculum in Scienze ambientali fornisce, nei confronti dei curricula dei CC.LL. in Chimica, Chimica industriale e Chimica delle tecnologie farmaceutiche, solo le cognizioni di base e non quelle professionalizzanti nei settori chimici;

alla laurea in Scienze geologiche, perché le discipline geologiche impartite sono fortemente ridotte rispetto a quelle impartite agli studenti di Scienze geologiche, e insufficienti a garantire competenze comparabili;

alla laurea in Scienze biologiche, in quanto il curriculum di Scienze ambientali comprende discipline biologiche in quantità insufficiente a garantire le opportune conoscenze;

alla laurea in Scienze forestali, in quanto le discipline attinenti il corso medesimo sono estremamente insufficienti a garantire le opportune conoscenze e competenze.

In relazione a quanto sopra, non è stato possibile al Ministero adottare i provvedimenti di equipollenza richiesti.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

SANTORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il Sap (Sindacato autonomo di polizia) ha denunciato attraverso la diffusione di un volantino i seguenti fatti:

i capannoni del Centro interr.le Veca di Ostia Lido (Roma) della polizia di Stato sono colmi di materiali costati miliardi di lire e mai utilizzati;

l'acquisto di nuove divise (giubbe), a fronte delle migliaia giacenti presso il magazzino Veca di Ostia Lido e ritenute inconsideratamente e improvvidamente inutilizzabili;

l'acquisto all'estero (società Hirtenberger), per una spesa complessiva di 4.300.000.000 di lire, di 2.000.000 di cartucce 7,62 Match da competizione, il cui calibro non sarebbe compatibile con le pistole in dotazione alle forze di Polizia;

l'acquisto di 15.000 giacche impermeabili con termofodera Gore-tex, per una spesa complessiva di circa 4.500.000.000 di lire, inutilizzate perché non aventi le caratteristiche richieste —;

se quanto sopra enunciato risponda a verità e, in caso di risposta

positiva, quali provvedimenti si intendano adottare. (4-19110)

RISPOSTA. — *La gestione degli equipaggiamenti della Polizia di Stato non ha fatto registrare le disfunzioni segnalate dall'interrogante con riguardo alla mancata utilizzazione di alcune forniture di vestiario e munizioni.*

Infatti, le uniche giacenze relative a tali materiali riguardano quelle giubbe della divisa ordinaria, acquistate negli anni '70 e '80, che non è stato possibile smaltire, perché relative a taglie non più rispondenti alle esigenze del personale in servizio o di nuova assunzione.

I magazzini VECA stanno, invece, regolarmente provvedendo a distribuire ai vari Uffici e Reparti sia le giubbe della stessa divisa che — come quelle attualmente immagazzinate nel centro interregionale di Roma-Ostia — sono state confezionate sulla base delle prescrizioni dettate in materia del decreto ministeriale 17 febbraio 1992, sia le 15.000 giacche impermeabili menzionate dall'interrogante, per le quali si sono positivamente conclusi i collaudi ed i controlli di conformità al prototipo approvato dalla competente commissione ministeriale ed ai requisiti stabiliti dal capitolato tecnico e dal bando di gara.

Preme, peraltro, precisare che prima di avviare la distribuzione di quest'ultimo materiale si è ritenuto opportuno attendere il completamento ed il positivo collaudo della fornitura di altri 30.000 esemplari, identici ai precedenti, in modo da poter meglio soddisfare le esigenze del personale dipendente. Attualmente sono stati già consegnati circa 25.000 esemplari delle giacche oggetto dei predetti acquisti.

Quanto, infine, alle munizioni calibro 7,62 match NATO si fa presente che esse, acquistate con contratti stipulati nel 1993 con una ditta italiana e nel 1994 con una ditta austriaca, sono destinate ad essere utilizzate con i fucili di precisione in dotazione ai tiratori scelti.

Premesso, dunque, che non è stato mai ipotizzato il loro impiego con l'armamento

individuale in dotazione personale della Polizia di Stato, si sottolinea che cospicui quantitativi delle suddette cartucce sono stati già distribuiti alle varie Scuole e Reparti per lo svolgimento della necessaria attività di addestramento e per le eventuali esigenze operative.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Massimo Brutti.

SAVARESE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

l'Accademia di storia dell'arte sanitaria ed annesso museo, con sede in Roma Lungotevere in Sassia, 3 - C.F. 97011740582 è ente morale regio decreto 22 maggio 1922, n. 746;

le finalità statutarie della suddetta accademia sono « la diffusione e l'incremento degli studi storici dell'arte sanitaria, in tutti i suoi aspetti e rapporti »;

nel Consiglio di reggenza dell'ente è presente il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella persona del dirigente professor Fabio Matarazzo —:

se l'Accademia di storia dell'arte sanitaria sia stata riconosciuta con decreto del Murst, istituto di ricerca;

se, in relazione alle attività didattiche promosse da tale ente ed in particolare dei master di perfezionamento post-universitario, attualmente in svolgimento, lo stesso è abilitato a rilasciare diplomi validi ai fini concorsuali su tutto il territorio nazionale e nell'ambito della Comunità europea;

quali decreti o autorizzazioni il Murst abbia rilasciato per autorizzare attività formative post-universitarie ed il conferimento di « diplomi di perfezionamento post-universitario ». (4-24411)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo parlamentare indicato si rappresenta quanto segue.*

L'Accademia di storia dell'arte sanitaria, ente culturale il cui statuto è stato approvato con R.D. 16.10.1934 n. 2389, risulta affidato alla vigilanza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, che recentemente, con decreto ministeriale 12.9.96, ha provveduto alla modifica dei commi 1 e 7 dell'articolo 6 dello statuto predetto, che disciplinano la composizione del Consiglio di reggenza dell'Ente, composto di 23 membri, del quale fa parte un rappresentante di questo Ministero.

L'Ente in questione, pertanto, non può essere qualificato quale ente pubblico di ricerca riconosciuto da questo Ministero medesimo con provvedimento formale del Ministro pro tempore Ruberti, come ipotizzato nell'interrogazione; tale provvedimento non risulta infatti mai emanato.

Si fa, inoltre, presente che l'ordinamento didattico nazionale tuttora vigente prevede che attività formative post-universitarie (specializzazioni, dottorati di ricerca), possono essere svolte solo da Atenei statali o istituzioni universitarie private legalmente riconosciute. Al riguardo si precisa che questo Ministero non ha emanato provvedimenti di riconoscimento dell'Accademia dell'arte sanitaria quale istituzione universitaria equiparata agli Atenei statali.

Si precisa, infine, che non sono state rilasciate autorizzazioni all'ente in questione per il conferimento di diplomi di perfezionamento, peraltro non previsti dal succitato ordinamento didattico nazionale.

Per quanto testé specificato tali diplomi non possono quindi obbligatoriamente valere ai fini concorsuali, ma eventualmente essere oggetto di una discrezionale valutazione, analogamente agli altri titoli posseduti dai candidati.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

SBARBATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

con la legge n. 4 del 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1999

è stata disciplinata la materia dei concorsi riservati a tecnici laureati dipendenti dalle Università e osservatori astronomici e vesuviani;

con tale legge è stato posto un obbligo a carico delle università, avente lo scopo prioritario di definire la posizione di un personale che le università stesse hanno utilizzato ben al di sopra dei relativi compiti istituzionali;

nonostante il preciso disposto legislativo, le università medesime non hanno ancora bandito i concorsi in questione, obbedendo, in tal modo, a precise istanze baronali che prima hanno tentato di ostacolare l'iter parlamentare della legge, e ora stanno provando a svuotarne il contenuto;

le università bandiscono, invece, altri concorsi, come testimoniano le *Gazzette Ufficiali* più recenti, ritenuti più idonei, a loro giudizio, a perpetuare una politica di clientele e favoritismi nepotali;

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ha assunto alcuna iniziativa affinché le Università diano immediata applicazione alla citata legge n. 4 —:

quali iniziative intendano assumere perché sia data immediata attuazione a una legge dello Stato, che è intesa a risolvere un annoso problema all'interno dell'università, quello dei tecnici laureati, che darà finalmente serenità e certezze a una benemerita categoria di personale nello svolgimento di delicate ed essenziali funzioni didattiche e di ricerca;

se, in nome della certezza del diritto, e pur nel rispetto dell'autonomia universitaria, non intendano invitare i rettori e gli altri organi universitari al puntuale rispetto di una precisa volontà espressa dal Parlamento. (4-24332)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame per rappresentare quanto segue.*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, gli atenei e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesu-

viani sono autorizzati, ma non obbligati, a bandire concorsi per il personale indicato dalla predetta normativa.

Inoltre, la medesima disposizione prevede che i concorsi in questione sono banditi dalle Università e dagli Osservatori previo accertamento delle necessità didattiche, di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti previsti.

Pertanto, questo Ministero, che non conosce le iniziative dei succitati enti, ritiene di non aver il potere di intervento sostitutivo rispetto alla competenza delle autorità accademiche.

La questione, peraltro, è stata oggetto di un'interpellanza urgente, presentata dall'On.le Manzione, discussa in Aula il 3 giugno u.s., alla quale si fa rinvio nel caso l'interrogante intenda acquisire una conoscenza completa della problematica scaturita nel corso della discussione.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

SCALIA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 28 febbraio 1997 furono sparati sette colpi di pistola contro l'autovettura del giudice del tribunale di Latina Nicola Iansiti;

successive indagini portarono gli inquirenti ad arrestare Fabio Bonamano ed altre due persone nei confronti delle quali alcuni mesi fa la procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio;

nei giorni successivi all'attentato venne assegnata al giudice in questione una scorta, la quale però gli venne tolta dopo poco tempo;

il giudice Iansiti è attualmente impegnato in procedimenti particolarmente delicati contro la criminalità organizzata, che sono in fase dibattimentale presso il tribunale di Latina;

tra questi possiamo ricordare il procedimento contro Francesco Schiavone ed altri soggetti accusati di associazione a delinquere di tipo camorristico e il processo per l'omicidio di Andrea Di Marco (omicidio maturato nell'ambito di una lotta all'interno del clan dei casalesi) —:

quali provvedimenti intendano adottare per garantire al giudice Iansiti di proseguire il suo lavoro in condizioni di sicurezza anche personale, anche in considerazione dell'eventuale ruolo della criminalità organizzata nell'attentato. (4-23743)

RISPOSTA. — *Si risponde per gli aspetti di specifica competenza.*

A seguito dell'attentato perpetrato nei confronti del dott. Nicola Iansiti, cui si fa riferimento, il Prefetto di Latina dispose l'immediata attivazione di un articolato dispositivo di protezione, comprendente anche un servizio di scorta e l'impiego di un'autovettura blindata.

Tale dispositivo è rimasto in vigore fino al maggio 1997, epoca in cui, preso atto che il dott. Iansiti aveva volontariamente cessato di utilizzare la predetta autovettura, il servizio fu diversamente articolato.

Misure di vigilanza presso l'abitazione del magistrato sono ancora in atto, in relazione alla perdurante esposizione a rischio del dott. Iansiti, tuttora impegnato in delicati procedimenti penali di criminalità organizzata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Massimo Butti.

TASSONE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

l'Accademia di Storia dell'Arte sanitaria ed annesso museo, con sede in Roma Lungotevere in Sassia, 3 C.F. 97011740582 è ente morale regio decreto 22 maggio del 1922 n. 746;

le finalità statutarie sono: «la diffusione e l'incremento degli studi storici dell'arte sanitaria, in tutti i suoi aspetti e rapporti»;

nel consiglio di reggenza dell'ente è presente il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella persona del dirigente professor Fabio Matarazzo;

se l'Accademia di Storia dell'Arte sanitaria sia stata riconosciuta con decreto del Murst a firma del Ministro Ruberti, Istituto di ricerca;

se, in relazione alle attività didattiche promosse da tale ente ed in particolare dei Master di perfezionamento post-universitario, attualmente in svolgimento, lo stesso sia abilitato a rilasciare diplomi validi ai fini concorsuali su tutto il territorio nazionale e nell'ambito della Comunità europea —:

quali decreti o autorizzazioni il Murst abbia rilasciato per autorizzare attività formative post-universitarie ed il conferimento di «diplomi di perfezionamento post-universitario». (4-23962)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo parlamentare indicato in oggetto si rappresenta quanto segue.*

L'Accademia di storia dell'arte sanitaria, ente culturale il cui statuto è stato approvato con R.D. 16.10.1934 n. 2389, risulta affidato alla vigilanza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, che recentemente, con decreto ministeriale 12.9.96, ha provveduto alla modifica dei commi i e 7 dell'art. 6 dello statuto predetto, che disciplinano la composizione del Consiglio di reggenza dell'Ente, composto di 23 membri, del quale fa parte un rappresentante di questo Ministero.

L'Ente in questione, pertanto, non può essere qualificato quale ente pubblico di ricerca riconosciuto da questo Ministero medesimo con provvedimento formale del Ministro pro tempore Ruberti, come ipotizzato nell'interrogazione; tale provvedimento non risulta infatti mai emanato.

Si fa, inoltre, presente che l'ordinamento didattico nazionale tuttora vigente prevede che attività formative post-universitarie (specializzazioni, dottorati di ricerca), possono essere svolte solo da Atenei statali o istituzioni universitarie private legalmente

riconosciute. Al riguardo si precisa che questo Ministero non ha emanato provvedimenti di riconoscimento dell'Accademia dell'arte sanitaria quale istituzione universitaria equiparata agli Atenei statali.

Si precisa, infine, che non sono state rilasciate autorizzazioni all'ente in questione per il conferimento di diplomi di perfezionamento, peraltro non previsti dal succitato ordinamento didattico nazionale.

Per quanto testé specificato tali diplomi non possono quindi obbligatoriamente valere ai fini concorsuali, ma eventualmente essere oggetto di una discrezionale valutazione, analogamente agli altri titoli posseduti dai candidati.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

VIGNI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

non è abitudine dell'interrogante presentare interrogazioni sui problemi particolari che riguardano singoli cittadini; ma il caso segnalato può essere considerato un esempio delle storie di ordinaria burocrazia che ostacolano l'attuazione delle riforme promosse dal Governo e dal Parlamento;

il signor Salvatore Bimonte, borsista post-dottorato, è stato escluso dal pubblico concorso ad un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P01C (Scienze delle Finanze) presso la facoltà di Economia di Cassino (bando di concorso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 4° serie speciale n. 7 del 24 gennaio 1997) perché nella domanda ha tralasciato di dichiarare di non avere procedimenti penali in corso ed ha soltanto dichiarato di non aver mai riportato condanne penali;

la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato dichiara illegittima l'esclusione da un concorso pubblico per tale motivo, prevedendo l'obbligo di tale

dichiarazione solo per coloro che abbiano effettivamente riportato una condanna penale;

risulta che altri Atenei, nel caso in cui la domanda di partecipazione ad un concorso risulti priva di indicazione « in negativo » (quale quella relativa ai carichi penali pendenti) si procede quantomeno alla cosiddetta ammissione con riserva, allo scopo di non annullare la richiesta di meri bizantinismi;

va segnalato, inoltre, che nel bando di concorso era espressamente indicato che per i titoli ed i documenti non era ammessa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15 del 1968;

se ritengano che siffatti comportamenti siano corretti rispetto alla vigente normativa;

cosa si intenda fare per garantire, sempre e ovunque, nello svolgimento dei concorsi, una effettiva semplificazione delle procedure, nel rispetto delle norme esistenti. (4-16934)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto fa presente l'interrogante, l'Università di Cassino, interpellata dal Ministero, fa rilevare che nella domanda di partecipazione ai concorsi vanno precisate tutte le dichiarazioni previste dal bando.*

Cosa che ha ommesso di fare il dott. Salvatore Bimonte, che aveva inoltrato domanda per il concorso a Ricercatore per il gruppo disciplinare P01C (Scienze delle Finanze) presso la Facoltà di Economia della predetta Università.

L'Ateneo ha pertanto proceduto all'esclusione del predetto candidato, seguendo una prassi uniforme adottata da numerose amministrazioni nel caso di omissione di dichiarazioni espressamente indicati nei bandi per evitare decisioni di carattere discrezionale. Inoltre, sottolinea l'Ateneo, per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 15/1968, non è possibile applicare tale procedura per la presentazione di titoli e documenti utili ai fini del giudizio, dovendosi consentire alla commissione giudicatrice di esaminare e

valutare i medesimi laddove il concorso, come nel caso in specie, avvenga anche per titoli.

L'Università di Cassino ha inoltre ritenuto opportuno far rilevare che la procedura sopraindicata è seguita anche presso la Camera dei Deputati.

In relazione a quanto sopra riportato, questo Ministero ritiene che il concorso in argomento si sia svolto nel rispetto della normativa vigente.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

ZACCHERA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

dovrebbero essere operativi per la fine dell'anno a Verbania i nuovi uffici fiscali che permetteranno l'apertura dell'ufficio unico e dell'ufficio territorio per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

tali uffici sono stati localizzati a Verbania-Pallanza, Viale Azari, a circa duecento metri da quelli già esistenti delle imposte dirette e del registro e che — ad avvenuto trasferimento di questi ultimi nella nuova sede — nell'attuale immobile di Corso Europa (sempre condotto in affitto) avranno invece sede i nuovi uffici del territorio;

complessivamente, le due strutture comportano una spesa per affitti di oltre 500 milioni l'anno a carico dell'erario;

con tale somma è ragionevole affrontare il problema della costruzione di una nuova sede, utilizzando tali fondi per il pagamento semmai della rata di un mutuo per la realizzazione dell'opera —:

quali siano gli intendimenti del Governo circa la costruzione di una nuova

sede razionale di tutti gli uffici fiscali della provincia di Verbania-Cusio-Ossola, da realizzarsi in area baricentrica della provincia e facilmente raggiungibile dall'utenza. (4-21019)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante segnala l'opportunità di costruire a Verbania un edificio ove allocare gli uffici finanziari delle Entrate e del Territorio, attualmente ubicati in immobili di proprietà privata, avvalendosi della possibilità di accendere un mutuo per reperire i fondi necessari. A tale scopo, propone di utilizzare la somma spesa per la locazione degli immobili in uso ai predetti uffici per pagare la rata annuale del mutuo.*

Al riguardo, si osserva che i competenti uffici di questa Amministrazione, nel ritenere condivisibile la proposta formulata dall'interrogante hanno evidenziato che l'esigenza di disporre in tempi brevi delle sedi dell'ufficio delle Entrate di Verbania e dell'ufficio del Territorio di Verbania — Cusio — Ossola non ha consentito di attendere i tempi di realizzazione di un unico immobile in cui allocare tutti gli uffici finanziari di Verbania.

Peraltro, attualmente la realizzazione di un unico compendio in cui allocare tutti i predetti uffici finanziari di Verbania è resa difficoltosa, come sottolineato dal dipartimento del Territorio, anche a causa della mancanza di un'area disponibile alla realizzazione del progetto.

Tuttavia, stante la convenienza di costruire un razionale unico compendio finanziario, la Direzione Compartimentale del Territorio di Torino ha assicurato di voler promuovere, appena possibile, tale procedimento.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.